

438.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	(Sezione 3 — Articolo 8, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	46
Missioni vevoli nella seduta del 17 novembre 1998	2	(Sezione 4 — Articolo 9 ed emendamenti) ..	87
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	2	(Sezione 5 — Articolo 10 ed emendamenti) .	88
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) ..	3	(Sezione 6 — Articolo 11 ed emendamenti) .	90
Richiesta ministeriale di parere parlamentare	3	(Sezione 7 — Articolo 14, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	107
Atti di controllo e di indirizzo	3	(Sezione 8 — Articolo 15 ed emendamenti) .	109
Disegno di legge n. 5267	4	(Sezione 9 — Articolo 16, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	118
(Sezione 1 — Articolo 6, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4	(Sezione 10 — Articolo 17, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	136
(Sezione 2 — Articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	22	(Sezione 11 — Articolo 18 ed emendamenti) .	148
		(Sezione 12 — Articolo 19 ed emendamenti) .	152

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI**Missioni vevoli nella seduta
del 17 novembre 1998.**

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Masi, Mattioli, Melandri, Pozza Tasca, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bianchi Vincenzo, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Masi, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRATTINI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero » (5404);

SCALIA: « Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza per nascita » (5405).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 16 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SCHMID e OLIVIERI: « Modifica all'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, relativa al requisito della residenza nel territorio regionale per l'esercizio del diritto elettorale » (5406).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 novembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 3187. — « Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (5402);

S. 3506. — « Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 » (*approvato dal Senato*) (5403).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla XI Commissione permanente (Lavoro), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE GARRA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del non lavoro » (doc. XXII, n. 44) *Parere delle Commissioni I, II, V, e XII.*

Richiesta di parere parlamentare.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 13 novembre 1998, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

Tale richiesta è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 dicembre 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA
PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)**

(A.C. 5267 — sezione 1)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive).

1. All'articolo 3, comma 144, lettera *e*), della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « potere di maggiorare l'aliquota » sono sostituite dalle seguenti: « potere di variare l'aliquota »;

b) le parole da: « nella misura vigente per i contributi dovuti per il Servizio sanitario nazionale » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « in misura tale da garantire il medesimo gettito derivante dai contributi per il Servizio sanitario nazionale ».

2. All'articolo 3, comma 147, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b*) le parole: « di maggiorare l'aliquota » sono sostituite dalle seguenti: « di variare l'aliquota »;

b) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente:

« *e*-bis) il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini della determinazione del fondo sanitario di cui alla lettera *d*) e delle eccedenze di cui alla lettera *e*) viene ricalcolato considerando l'aliquota base di cui al comma 144, lettera *e*) ».

3. Resta fermo quanto disposto dal comma 152 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è prorogato al 31 dicembre 1999.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL
DISEGNO DI LEGGE**

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. (ex 5. 22) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 sono soppressi i commi 143 e 144 dell'ar-

articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 relativi alla istituzione dell'IRAP e ripristinate tutte le norme soppresse o modificate per effetto dell'introduzione dell'IRAP.

6. 2 (ex 5. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: maggiorandolo del 110.100 per cento.

6. 3. Malavenda.

Seguono altri 1.350 emendamenti recanti ulteriori modifiche.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine le parole: maggiorandola dello 0,2 per cento.

6. 4. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: derivante fino a: contributi.

6. 5. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: maggiorato del 43 per cento.

6. 6. Malavenda.

Seguono altri 490 emendamenti recanti ulteriori modifiche.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: maggiorato del 2,1 per cento.

6. 7. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'im-

posta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

5-bis. Per i confidi, comunque costituiti, e per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **6. 8** (ex 5. 1). Mazzocchi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

5-bis. Per i confidi, comunque costituiti, e per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **6. 9** (ex 5. 18) Bono, Armani, Pezzoli, Fei, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c) della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 è inserito, a valere dal primo periodo di imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5 il seguente 5-bis:

5-bis. Per i confidi comunque costituiti e per le società che gestiscano fondi interconsortili di garanzia la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscano a tale attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo n. 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* 6. 10 (ex 5. 24) Pampo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5), il seguente:

5-bis). Per i confidi, comunque costituiti, e per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi, la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

6. 11 (ex 5. 3) Stradella, Radice.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

5-bis. Per i confidi, comunque costituiti, per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

6. 13 (ex 5. 11) Ciapusci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito, a valere dal primo periodo d'imposta di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il n. 5, il seguente numero:

5-bis. Per i confidi, comunque costituiti, per le società che gestiscono fondi interconsortili di garanzia istituiti dai confidi la base imponibile è determinata dalla differenza tra i corrispettivi delle attività imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono a tali attività, con esclusione di ogni altra spesa e componente negativa. La base imponibile è determinata, comunque, in un importo non inferiore a quello individuato ai sensi del successivo numero 7).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

6. 32. (ex 5. 12) Ciapusci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "o anche, su base territoriale", sono aggiunte le seguenti: "in particolare per le imprese operanti nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 449 del 1997, nei limiti di minori entrate per 400 miliardi annui a decorrere dal 1999".

Conseguentemente, all'A.C. 5266-bis, alla tabella C, rubrica: Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, modificare gli importi come segue:

1999: — 400.000;

2000: — 400.000;

2001: — 400.000.

6. 12 (ex 5. 27) Conte.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6. 15 (ex 5. 9) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, lettera b), capoverso e-bis) dopo le parole: 144, lettera e), aggiungere le parole: l'imposta regionale sulle attività produttive viene ricalcolata tenendo conto dell'aliquota base della medesima maggiorata del 50 per cento nel caso di inadempimenti aziendali in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, o nel caso di inquinamento ambientale e territoriale. caso di inquinamento ambientale e territoriale.

6. 16. Malavenda.

Al comma 2, lettera b), capoverso e-bis) aggiungere in fine le parole: con la maggiorazione del 0,12 per cento.

6. 17. Malavenda.

Seguono altri 113 emendamenti recanti ulteriori modifiche.

Al comma 2, lettera b), capoverso e-bis) aggiungere in fine le parole: con la maggiorazione del 0,100 per cento.

6. 18. Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera seguente:

"b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

6. 19 (ex 5. 13) Casini, Giovanardi, Perretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento.

Conseguentemente, alla Tabella A articolo 2, comma 2, A.C. 5266 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 50 mld;

2000: — 30 mld;

2001: — 20 mld.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

6. 22 (ex 5. 30). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. All'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera b-bis):

b-bis) sono ammessi in deduzione gli interessi passivi direttamente imputabili ai

debiti accesi per gli investimenti non di funzionamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

6. 27 (ex 5. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire la parola: "indeducibilità", con la seguente: "deducibilità per un terzo del valore".

Conseguentemente, seguono compensazioni gruppo Lega e per la parte restante si provvede con D.P.C.M. ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.

6. 20 (ex 5. 25) Molgora.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera c), numero 4) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire la parola: "esclusi" con la seguente: "compresi".

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3, del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) ridurre gli importi come segue:

1999: — 100 mld;

2000: — 100 mld;

2001: — 100 mld.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

6. 21 (ex 5. 28). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sopprimere il comma 3.

6. 23 (ex 5. 10). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità, a decorrenza dalla data di accertamento di cui all'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le minori spese sostenute dal Tesoro per il servizio interessi sul debito pubblico misurate in relazione al bilancio preventivo per il 1998 sono accantonate per il triennio 1999-2001 in un apposito fondo istituito presso il Ministero del tesoro. Il fondo viene destinato:

a) a compensare i minori introiti derivanti dalla deducibilità fino ad un tetto massimo del 30 per cento dell'IRAP dalle imposte sui redditi e tenuto conto dell'obiettivo di cui al successivo punto b);

b) a compensare le minori entrate derivanti dalla soppressione degli oneri sociali impropri gravanti sul costo del lavoro nella misura massima dell'1,2 per cento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, ai sensi della legge n. 400 del 1998, a definire, di concerto con i ministeri delle finanze e del lavoro, l'attuazione della presente disposizione.

6. 24 (ex 5. 31). Armani, Peretti, Bono, Possa, Masiero, Conte, Marzano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la lettera c) è abrogata.

Segue compensazione del Gruppo-Misto-CCD.

6. 25 (ex 5. 17). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimere il comma 4.

6. 30. Malavenda.

Al comma 4, dopo le parole: fabbricati già rurali aggiungere la seguente: non.

6. 31. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma: "In ogni caso, qualora l'applicazione della aliquota alla base imponibile superi l'importo risultante dal rispetto del principio dell'invarianza, l'imposta eccedente viene applicata solo nella misura del 20 per cento della cifra derivante dal rispetto di tale principio".

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

6. 26 (ex 5. 23). Losurdo, Aloi, Carrara, Caruso, Fino, Franz, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente normativa si applicano le disposizioni per la conservazione nel catasto terreni.

Conseguentemente all'A.C. 5266, all'articolo 2, comma 2, nella Tab. B richiamata, alla voce Ministero delle Finanze modificare gli importi nella misura necessaria a coprire le eventuali minori entrate di cui al presente emendamento.

6. 28. Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Per l'accatastamento dei fabbricati classati rurali ai sensi della vigente legislazione si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del gruppo di Forza Italia.

6. 29. de Ghislanzoni, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Tarditi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di reddito dei fabbricati).

1. Il comma 4-bis. dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"4-bis. Qualora il canone percepito, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione percepito al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia e nelle isole di Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

6. 01 (ex 5. 0. 30). Ballaman.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Nell'articolo 30 delle Legge 27 dicembre 1997 n. 449, al comma 1 le parole: "20 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, maggiorato di un punto percentuale decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo le parole: "dall'anno 1998" sono sostituite da: "dall'inizio del periodo di imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati come sopra, se eccedenti i 5 milioni di lire possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, con gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999 in due quote di pari importo entro il 31 agosto ed il 31 dicembre del 1999.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'impresa individuale, che alla data del versamento, abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

6. 03 (ex 5. 0. 26). Pampo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5 milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio

1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

* **6. 02** (ex 5. 0. 36). Giancarlo Giorgetti, Michielon, Frosio Roncalli, Barral.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5 milioni, possono essere versati nella mi-

sura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

* **6. 04** (ex 5. 0. 25). Bono, Armani, Pezzoli, Fei.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "10 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "18 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

* **6. 06** (ex 5. 0. 19). Apolloni.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "10 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "18 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

* **6. 08** (ex 5. 0. 16). Ciapusci.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituito dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

* **6. 011** (ex 5. 0. 3). Stradella, Radice.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Proroga dei termini per l'esclusione di beni dal patrimonio d'impresa e interpretazione autentica concernente la rilevanza esclusivamente fiscale dell'operazione).

1. Nell'articolo 30 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 1, concernente l'esclusione di beni dal patrimonio di impresa, le parole: "20 aprile 1998", sono sostituite dalle parole: "28 febbraio 1999". Sulle somme dovute si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 1° gennaio 1999. Nel medesimo comma dello stesso articolo, le parole: "dall'anno 1998", sono sostituite dalle parole: "dall'inizio del periodo d'imposta in corso al momento dell'opzione".

2. Gli importi dovuti, determinati a norma del comma 1, se eccedenti lire 5

milioni, possono essere versati nella misura del 40 per cento entro il 28 febbraio 1999, mentre la restante parte deve essere versata, applicando gli interessi stabiliti al comma 1, a decorrere dal 1° marzo 1999, in due quote di pari importo, entro il 31 agosto e 31 dicembre 1999. L'insufficiente versamento delle somme dovute nei termini previsti non determina l'inefficacia dell'esclusione dei beni dal patrimonio dell'imprenditore.

3. Per il recupero delle somme si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

4. L'imprenditore individuale che alla data del versamento di cui al comma 1 abbia già presentato la dichiarazione unificata, dovrà presentare apposita dichiarazione integrativa, limitatamente all'intervenuta estromissione, entro la stessa data.

5. L'esclusione dei beni dal patrimonio dell'impresa assume esclusivamente rilevanza fiscale.

* **6. 012** (ex 5. 0. 6). Mazzocchi.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota da applicare al valore della produzione netta è pari al 1,5 per cento.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 7 e 11.

6. 05 (ex 5. 0. 22). Vascon, Dozzo, Anghinoni, Alborghetti.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446, l'aliquota da applicare al valore della produzione netta è pari al 1 per cento.

2. Il comma 1 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è soppresso.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 7 e 11.

6. 07 (ex 5. 0. 21). Vascon, Dozzo, Anghinoni, Alborghetti.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
1999: — 100;	Presidenza del Consiglio dei ministri:
2000: — 100;	1999: — 100;
2001: — 100.	2000: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2001: — 100.
1999: — 100;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: — 100;	1999: — 500;
2001: — 100.	2000: — 300;
Ministero per le politiche agricole:	2001: — 200.
1999: — 100;	Ministero per le politiche agricole:
2000: — 100;	1999: — 200;
2001: — 100.	2000: — 200;
Ministero dell'ambiente:	2001: — 200.
1999: — 50;	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2000: — 50;	1999: — 300;
2001: — 50.	2000: — 200;
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	2001: — 100.
1999: — 100;	Totale:
2000: — 100;	1999: — 1.100;
2001: — 100.	2000: — 800;
Totale:	2001: — 600.
1999: — 1.250;	
2000: — 1.250;	Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.
2001: — 1.250.	<i>All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.</i>
Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.	Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.
<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>	

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la

fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed

assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte

unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Consequentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e

comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Consequentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto

del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 2)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMPOSTE INDIRETTE

ART. 7.

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali).

1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.

L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso. L'agevolazione si applica a tutti gli acquisti intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

3. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati ».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento a contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1° gennaio 1993.

5. All'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti degli uffici finanziari al fine di semplificare e di unificare, anche previa definizione di un codice unico identificativo, tutte le operazioni di competenza in materia immobi-

liare, nonché le modalità di pagamento; armonizzazione e autoliquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati; determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale dopo la definizione delle nuove rendite, ad eccezione dei terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria e dei fabbricati non ultimati; revisione della disciplina dei procedimenti tributari riguardanti le materie sopra indicate al fine del loro migliore coordinamento con le innovazioni introdotte;».

6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 152, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'organizzazione e la disciplina degli uffici della amministrazione finanziaria, conseguenti alla attuazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 5, sono determinate con regolamenti o con decreti ministeriali di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, è abrogato.

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, al comma 1, dopo la parola: « richiesta », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis, »; al comma 2 sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3-bis. »;

b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione può essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti stipulati nel-

l'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalità e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto. »;

c) all'articolo 5 della tariffa, parte I, dopo la nota II, è aggiunta la seguente:

« II-bis). Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000 ».

9. Ai trasferimenti a titolo oneroso di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso, per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, ove ricorrano tutte le condizioni previste dallo stesso decreto-legge, compete l'agevolazione anche qualora l'acquirente abbia già usufruito delle agevolazioni previste dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e non danno luogo a rimborso.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

7. 1. Malavenda.

Segue una serie di 13 emendamenti tutti volti a sopprimere, con diverse combinazioni i commi 1, 3, 4, 8, 9 e 10.

Sopprimere i commi 1, 3 e 10.

7. 2. Malavenda.

Sopprimere i commi 1 e 9.

7. 3. Malavenda.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

Ai contribuenti, che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, un'altra abitazione non di lusso, a fronte dell'alienazione dell'immobile, per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto agevolato. Le operazioni di acquisizione o di alienazione degli immobili di cui sopra, devono avvenire entro e non oltre un anno dalla data della prima transazione.

Conseguentemente all'articolo 35, comma 3, sostituire le parole: 1.400 miliardi con le seguenti: 1.000 miliardi.

7. 4. (ex 6. 37) Paissan, Scalia.

Al comma 1, dopo le parole: ad acquisire a qualsiasi titolo, aggiungere le seguenti: , almeno con la sottoscrizione del compromesso a partire dal 30 settembre 1998.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. 5. (ex 6. 23) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: entro un anno sino a: per la prima casa.

7. 7. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: dieci anni.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

7. 8. (ex 6. 32) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

7. 9. (ex 6. 61) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

Al primo comma, dopo le parole: per il quale si è fruito, aggiungere le seguenti: o si sarebbe potuto fruire, sussistendo tutte le condizioni di legge e alla fine del primo periodo è soppressa la parola: agevolato.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

7. 10. (ex 6. 35) Radice, Stradella.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: un'altra fino alla fine del periodo con le seguenti una seconda casa, non di lusso, purché rimanga di proprietà.

7. 11. (ex 6. 24) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, sostituire le parole: di abitazioni non di lusso con le seguenti: di abitazioni con categorie catastali A2, A3, A4 e A5.

7. 12. (ex 6. 21) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: abitazione non di lusso *aggiungere le seguenti:* il credito è abolito per l'acquirente che abbia a carico familiari con *handicap* superiore al 65 per cento e per l'acquirente con reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbia a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

7. 13. (ex 6. 53) Guidi.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: in presenza delle *sino a:* 26 aprile 1986, n. 131.

7. 14. Malavenda.

Al comma 1 dopo le parole: è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto, *aggiungere le seguenti:* e delle ipotecarie e catastali.

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1 dopo le parole: all'imposta sul valore aggiunto, *aggiungere le seguenti:* e alle ipotecarie e catastali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7 e 13.

7. 15. (ex 6. 50) Molgora.

Al comma 1, dopo le parole: al precedente acquisto agevolato, *aggiungere le seguenti:* e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili pagata in sede di alienazione.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

7. 16. (ex 6. 59) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

7. 17. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: agevolazione si applica *sino a:* del primo acquisto.

7. 19. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: l'agevolazione *aggiungere la seguente:* non.

7. 18. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ipotecaria *sino a:* acquisizione del credito.

7. 20. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: catastale *aggiungere le seguenti:* di valore aggiunto.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. 21. (ex 6. 22) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero *sino a:* nuovo acquisto.

7. 23. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: può altresì *sino a:* 9 luglio 1997, n. 241.

7. 24. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

7. 25. (ex 6. 62) Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 26. (ex 6. 42) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Del credito di imposta non utilizzato nei modi precedenti può essere chiesto il rimborso secondo le disposizioni previste con decreto dal Ministero delle Finanze, da emanare prima della presentazione della dichiarazione unificata dei redditi per le persone fisiche.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

7. 27. (ex 6. 33) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Ai trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di case di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2 per cento.

2-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma *2-bis*, pari a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto alla tabella A, Ministero del tesoro, della legge finanziaria.

7. 28. (ex 6. 38) Testa, Sbarbati, Bono, Vito, Marzano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I trasferimenti relativi alla prima casa sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Conseguentemente, alla Tabella A, Presidenza del consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 75 miliardi;
2001: — 50 miliardi.

7. 29. (ex 6. 40) Testa, Sbarbati, Bono, Vito, Marzano.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'aliquota è ridotta al 2 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Presidenza del consiglio dei ministri, legge n. 163 del 1985 ecc. (Interventi per lo spettacolo), modificare gli importi come segue:

1999: — 500 miliardi;
2000: — 500 miliardi;
2001: — 500 miliardi.

7. 30. (ex 6. 41) Testa, Sbarbati, Bono, Vito, Marzano.

Sopprimere il comma 3.

7. 31. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole da: non si tiene conto, fino a: oneri correlati.

7. 33. Malavenda.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: e all'articolo 10, del medesimo testo unico, al comma 1, dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

a-bis) Le spese sostenute dal contribuente non soggetto IVA per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi o altre dichiarazioni previste dalle norme fiscali;

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 15, 16, 17, 18 e 6.

7. 34. (ex 2. 0. 16) Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla lettera *e*) sono soppresse le parole: "in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14.

7. 35. (ex 2. 0. 13) Bianchi Clerici, Bagliani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettera *a*) e *d*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, che si avvalgono dei centri di assistenza fiscale o dei soggetti eroganti i redditi stessi ai sensi dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1999, adempiere agli obblighi di dichiarazione per più periodi di imposta fino ad un massimo di tre.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le relative modalità attuative.

7. 36. (ex 2. 0. 14) Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine dell'articolo 111-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiungere il seguente comma:

5. Le disposizioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del comma 2 non si applicano nei confronti delle associazioni politiche, religiose, assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche se le attività commerciali sono afferenti le attività istituzionali.

7. 37. (ex 2. 0. 12) Molgora.

Sopprimere il comma 4.

7. 38. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: anche con riferimento, *fino a:* 1° gennaio 1993.

7. 39. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 17 luglio 1994.

7. 40. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 1° gennaio 1992.

7. 41. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 17 maggio 1993.

7. 42. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 1993, *con le seguenti:* 15 marzo 1993.

7. 43. Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai mutui contratti nel 1997.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 6, 7, 13.

7. 44. Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 5.

* **7. 45.** Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **7. 32.** (ex 6. 44) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole: anche previa, codice unico identificativo.

7. 46. Malavenda.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: nonché, sino a: pagamento.

7. 47. Malavenda.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: armonizzazione, fino a: diritti collegati.

7. 48. Malavenda.

Al comma 5, capoverso g), aggiungere, dopo la parola: armonizzazione, le parole: l'accorpamento.

7. 49. (ex 6. 58) Possa, Cicu, Marras, Paggiuica, Rosso.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: di bollo. fino a: diritti collegati.

7. 50. Malavenda.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: determinazione fino a: ultimati.

7. 51. (ex 6. 54) Conte, Leone.

Al comma 5, dopo le parole: determinazione dell'imponibile degli immobili su base catastale, aggiungere le seguenti: indipendentemente dal valore dichiarato.

7. 52. (ex 6. 6) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Paggiarini.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: definizione, fino a: non ultimati.

7. 54. Malavenda.

Al comma 5, lettera g), sopprimere le parole: dopo la definizione delle nuove rendite.

Conseguentemente alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto delle quote di svalutazione del valore stabilito su base catastale, di fabbricati non ultimati, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori. La valutazione di terreni a destinazione edificatoria non può essere superiore a quello eventualmente stabilito dal comune in applicazione della normativa in materia di imposta comunale sugli immobili. I fabbricati rurali trasferiti separatamente dal fondo rustico sono valutati con applicazione della base catastale corrispondente a fabbricati della stessa categoria e classe nella stessa zona.

7. 55. (ex 6. 60) Possa, Cicu, Marras, Paggiuica, Rosso.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: dopo la definizione, fino a: nuove rendite.

7. 53. Malavenda.

Al comma 5, capoverso g) sostituire le parole: dopo la definizione delle nuove rendite con le parole: a partire dal 1° gennaio 2000.

* **7. 56.** (ex 6. 27) Becchetti.

Al comma 5, capoverso g), sostituire le parole: dopo la definizione delle nuove rendite con le seguenti: a partire dal 1° gennaio 2000.

* **7. 57.** (ex 6. 43) Antonio Pepe, Bono.

Al comma 5, capoverso g), dopo le parole: dei fabbricati non ultimati; aggiungere le seguenti: conseguente riduzione dell'aliquota al fine di mantenere invariata la pressione fiscale e.

7. 58. (ex 6. 49) Molgora.

Al comma 5, capoverso g), sopprimere le parole da: revisione della, fino a: innovazioni introdotte.

7. 59. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

7. 60. (ex 6. 45) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 7.

* **7. 61.** (ex 6. 55) Conte, Leone.

Sopprimere il comma 7.

* **7. 62.** (ex 6. 45) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: conseguenti alla, fino a: di cui al comma 3.

7. 64. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

7. 63. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

7. 65. Malavenda.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Tutte le opere di ristrutturazione, ampliamento e quant'altro effettuate sulla prima casa godono di IVA al 4 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 14.

7. 66. (ex 6. 52) Ballaman.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'imposta di registro e l'imposta sul valore aggiunto applicati per l'acquisizione della prima casa di abitazione non di lusso da parte di giovani coppie entro un anno dalla data di celebrazione del matrimonio in presenza delle condizioni di cui alla nota II bis all'articolo I della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 "è determinata nella misura del 2 per cento".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.

7. 67. (ex 6. 7) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Tutte le alienazioni e le cessioni di aree e immobili, effettuate a favore di

privati da parte degli enti locali, anche ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e 22 ottobre 1972, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che di apposite leggi regionali, sono soggette alla sola corresponsione dell'imposta sul valore aggiunto con esenzione dal pagamento di altre tasse o tributi previsti, compresa anche l'imposta di registro.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

7. 68. (ex 6. 51) Chincarini.

Sopprimere i commi 8 e 10.

7. 69. Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

7. 70. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

7. 71. Malavenda.

Al comma 8, lettera a), sopprimere le parole da: al comma 2 sino a: comma 3-bis.

7. 72. Malavenda.

Al comma 8, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i contratti di affitto di fondi rustici è ristabilito il limite minimo di 2.500.000 annue al di sotto del quale non sussiste l'obbligo di registrazione. È abolito l'obbligo di registrazione per i contratti pluriennali.

Seguono compensazioni da 1 a 2 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

7. 73. Oreste Rossi, Riccio.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

7. 74. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: di febbraio con le seguenti: di agosto.

7. 75. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: di febbraio con le seguenti: di marzo.

7. 76. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire la parola: precedente con la seguente: successivo.

7. 77. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

7. 78. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: la denuncia aggiungere la seguente: non.

7. 79. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: contraenti e aggiungere la seguente: non.

7. 80. Malavenda.

Al comma 8, lettera b), capoverso 3-bis, secondo periodo, sostituire la parola: nonché con la seguente: né.

7. 81. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

7. 82. Malavenda.

Al comma 8, lettera c) capoverso II-bis, sopprimere il secondo periodo.

7. 83. Malavenda.

Al comma 8, lettera c), terzo periodo, capoverso II-bis, sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 50.000.

7. 84. Malavenda.

Segue una serie di 5 emendamenti recanti variazioni alla medesima cifra.

Al comma 8, lettera c), terzo periodo, capoverso II-bis, sostituire la cifra: 100.000 con la seguente: 99.000.

7. 85. Malavenda.

Al comma 8 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) all'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, l'aliquota è ridotta al 2 per cento.

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 (interventi a favore dello spettacolo), modificare gli importi come segue:

1999: — 500 mld;

2000: — 500 mld;

2001: — 500 mld.

7. 88. Testa.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. I trasferimenti relativi alla prima casa sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, variare gli importi come segue:

1999: — 100 mld;

2000: — 75 mld;

2001: — 50 mld.

7. 89. Testa, Sbarbati.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado di fabbricati o porzioni di fabbricati ad uso di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui al comma 1, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, l'imposta di registro è applicata nella misura del 2 per cento. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto alla tabella A, Ministero del tesoro, della legge finanziaria.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla Tabella A, Ministero del Tesoro, variare gli importi come segue:

1999: — 60 mld;

2000: — 60 mld;

2001: — 60 mld.

7. 90. Testa, Sbarbati.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, in corso alla data del 31 dicembre 1998, l'obbligo della registrazione può essere assolto, entro il mese di febbraio 1999, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concer-

menti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal comma 8 del presente articolo.

Conseguentemente all'A.C. 5266, all'articolo 2, comma 2, nella tabella B richiamata alla voce Ministero delle finanze modificare gli importi nella misura necessaria a coprire le eventuali minori entrate di cui al presente emendamento.

7. 91. Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata con corrispettivo annuo non superiore a lire 2.500.000, in corso alla data del 31 dicembre 1998, l'obbligo della registrazione può essere assolto, entro il mese di febbraio 1999, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3-bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal comma 8 del presente articolo.

7. 92. De Ghislanzoni, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Tarditi.

Sopprimere il comma 9.

7. 93. Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

7. 94. Malavenda.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

11. L'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 154, 155 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla revisione generale e riordino del catasto, non può comportare l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, sia per quanto con-

cerne l'imposta di reddito delle persone fisiche, sia per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, in quanto gli stessi sono finalizzati al riordino e semplificazione del catasto per favorire il recupero dell'evasione fiscale.

7. 95. (ex 6. 64) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di veicoli).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 19-bis lettera c) sostituire le parole: "non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio" con le seguenti: "è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento con il limite del costo di acquisizione previsto ai fini delle imposte sul reddito, salvo che per gli agenti di commercio e rappresentanti di commercio per i quali è ammessa in detrazione nella misura del 100 per cento".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 5, 6, 7.

7. 01. (ex 6. 0. 3) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Conte, Armani.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per le cessioni di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ultimate entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinate dall'acquirente alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni, si applica l'aliquota IVA del 5%.

2. Il reddito derivante dalle unità immobiliari di cui al precedente comma, è esente dall'IRPEF o dall'IRPEG, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

7. 02. (ex 6. 0. 12) Radice, Stradella.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia imposta sul valore aggiunto).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il numero 123-ter è soppresso.

7. 03. (ex 6. 0. 13) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative).

È abolita la tassa sulle concessioni governative sia di rilascio che annuali per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compreso i motoscafi, e di navi da diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

7. 04. Malavenda.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative).

1. È abolita la tassa sulle concessioni governative sia di rilascio che annuali del

passaporto previste dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

7. 05. Malavenda.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

Al comma 4/quarter dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "unmilione-centomila lire" sono sostituite dalle parole seguenti:

lire settecentomila per i redditi oltre sessanta milioni annui;

lire un milione per i redditi oltre trenta milioni e fino a sessanta milioni annui;

lire unmilione-seicentomila per i redditi fino a trenta milioni annui.

7. 06. (ex 6. 0. 24) Scalia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il contribuente in possesso di un'unica casa sull'intero territorio nazionale con categorie catastali A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, sono esenti a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relativa.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili. Le amministrazioni comunali in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relativa alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili,

sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro qualora dovuta.

3. Nel 1999 l'amministrazione dello Stato ai Comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla applicazione di quanto sopra previsto, corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio in vigore.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

7. 07. (ex 6. 0. 5) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il termine del 31 dicembre 1998 previsto dall'articolo 14, comma 13, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

7. 08. (ex 6. 0. 19) De Ghislanzoni Cardoli, Santoli, Scaltritti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente:

“4. Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rurali ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall'amministratore delle società di persone esercenti attività agricola, sono censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" senza attribuzione di

rendita in quanto compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono”.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia

7. 09. (ex 6. 0. 21) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scaltritti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, il comma 6 è abrogato.

7. 010. (ex 6. 0. 22) De Ghislanzoni Cardoli, Santori, Scaltritti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 21-bis), è inserito il seguente:

21-ter) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;

e alla parte III della medesima tabella A è abrogato il n. 127-quinquies).”

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7 e 13.

7. 011. (ex 6. 0. 10) Ciapusci, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative).

1. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle Concessioni governative, introdotte con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Conseguentemente all'articolo 35 sopprimere il comma 2.

7. 012. Conte, Leone.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative).

1. È soppresso la tassa sulle concessioni governativa di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuova tariffa

delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

7. 013. Bono.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative).

1. È soppresso la tassa sulle concessioni governativa di rilascio e annuale del passaporto prevista dall'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

2. È soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi e di navi da diporto previsti dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

Conseguentemente alla Tabella A, A.C. 5266, accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio è così modificato:

1999: — 400 miliardi:

2000: — 300 miliardi:

2001: — 350 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia fino a copertura completa dell'onere

7. 014. Possa.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il comma seguente:

i corrispettivi dei biglietti di accesso ad immobili di interesse storico-artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo d'imposta ridotto del 90 per cento, a titolo d'indennizzo forfettario delle spese di gestione, conservazione, manutenzione o restauro.

Conseguentemente all'AC 5266-bis, all'articolo 2, comma 2, Tabella A allegata apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero del Tesoro:

1999: -16.000;

2000: -12.320;

2001: - 8.000.

7. 015. Spini.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500;

2000: - 500;

2001: - 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: - 50;

2000: - 50;

2001: - 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: - 100;

2000: - 100;

2001: - 100.

Totale:

1999: - 1.250;

2000: - 1.250;

2001: - 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono

inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996,

n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per con-

tributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993,

n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;
2000: — 900 miliardi;
2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;
2000: — 200 miliardi;
2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;
2000: — 196 miliardi;
2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;
2000: — 125 miliardi;
2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991,

n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione inter venga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 3)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE ED
ANNESSA TABELLA

ART. 8.

(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative).

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli mine-

rali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L'applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 7 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all'anno 2000, sono effettuate in relazione ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce « Oli minerali » dell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonché la misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2005 nelle misure stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli minerali nell'anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da as-

sicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di olio minerale, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 33 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della Tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione

amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni ricadono nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, nonché a consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;

d) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d'im-

posta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

e) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per

mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi al contributo di cui al comma 10, lettera c).

13. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei settori dell'energia elettrica e del gas, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, sono da considerare servizi le attività di produzione, trasmissione, trasporto e distribuzione, anche non assoggettate a regimi concessori o autorizzativi, ivi comprese le operazioni attraverso le quali l'elettricità e il gas vengono immessi nelle reti nazionali di trasmissione e trasporto ».

14. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

ALLEGATO 1.
(Articolo 8, comma 4).

ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE
ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2005

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 758.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento¹:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Olio combustibile per uso industriale¹:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

(1) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50°C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50°C, inferiore a 21,2 centistokes.

Gas di petrolio liquefatti (GPL):

- usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
- usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Gas metano:

- per autotrazione: lire 200 per metro cubo;
 - per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
 - per combustione per usi civili:
 - a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
 - b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
 - c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
- per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, si applicano le seguenti aliquote:
- a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
 - b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi².

Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi².

Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88.609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi².

(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.

TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESEN-
ZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RI-
DOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi —	Agevolazione —
11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
metano	Lire 8,5 per metro cubo
gas di petrolio liquefatti	Lire 13.200 per 1.000 chilo- grammi
gasolio	Lire 32.210 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali .	Lire 41.260 per 1.000 chilo- grammi
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono le seguenti:	
metano	Lire 0,5 per metro cubo
gas di petrolio liquefatti	Lire 1.300 per 1.000 chilo- grammi
gasolio	Lire 1.380 per 1.000 litri
olio combustibile	Lire 1.750 per 1.000 chilo- grammi
oli minerali greggi, naturali	Lire 4.450 per 1.000 chilo- grammi

L'agevolazione è accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-*bis*. In caso di produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili ... esenzione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL
DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del gruppo misto-
CCD.**

- * **8. 1.** (ex * 8. 59.) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni da 1 a 20 del
gruppo della Lega nord per l'indipendenza
della Padania.**

- * **8. 2.** (ex 8. 96., 8. 57.) Ballaman, Pagliarini.

Sopprimerlo.

**Seguono compensazioni del gruppo di
Forza Italia.**

- * **8. 3.** (ex * 8. 112) Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Bono, Conte.

Sopprimerlo.

- * **8. 4.** Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli oneri sociali definiti impropri sono soppressi.

2. Alle minori entrate si fa fronte con i fondi resi disponibili dall'articolo 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

**Seguono compensazioni dei Gruppi Al-
leanza Nazionale e Forza Italia.**

- 8. 5.** (ex 8. 111.) Armani, Marzano, Bono, Peretti, Masiero, Contento, Conte.

Sopprimere i commi 1-13.

- 8. 6.** Malavenda.

Segue una serie di 65 emendamenti recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni, dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

Al comma 1, sopprimere le parole: derivanti dall'impiego di oli minerali.

- 8. 7.** Malavenda.

Al comma 1 sostituire le parole: impiego di oli minerali, con le seguenti: impiego di combustibili nocivi.

- 8. 8.** Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole da: aliquote delle accise sugli olii, fino alla fine del comma con le seguenti parole: il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidrite solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restando validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

- 8. 10.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini. Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere il secondo periodo.

8. 11. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apoloni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , garantendo comunque l'invarianza della pressione fiscale per i redditi fino a 80 milioni di lire annue.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

8. 12. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini. Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La tassazione sulle emissioni di anidrite carbonica di cui al presente articolo è attuata solo nei confronti delle aziende pubbliche e private che rilasciano dette emissioni.

8. 13. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: all'anno 2000, con le seguenti: al 1° gennaio 2010.

8. 14. Malavenda.

Segue una serie di 2 emendamenti recanti variazioni a scalare alla medesima data.

Al comma 3, sostituire le parole: all'anno 2000, con le seguenti: al 28 febbraio 2002.

8. 17. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 2000, con le seguenti parole: 2010.

8. 18. Malavenda.

Segue una serie di due emendamenti recanti variazioni a scalare alla medesima data.

Al comma 3, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 1999.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

8. 21. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apoloni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ed in relazione alla sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico italiano e della competitività del sistema elettrico italiano.

8. 22. Armani, Bono, Alberto Giorgetti, Proietti, Paolone, Messa, Ozza.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora i paesi aderenti all'Euro non assumano iniziative legislative al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 3 entro l'anno 2001, le accise sugli olii minerali, variate per le finalità di cui al comma 1, saranno rideterminate entro il 31 gennaio 2002 ai valori precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo UDR n. 1, 2, 3.

8. 23. (ex 0. 8. 118. 1). Acierno, Volontè.

Al comma 4, sopprimere le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2005.

8. 24. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 1° dicembre 2020.

8. 25. Malavenda.

Segue una serie di due emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 4, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 2 febbraio 2010.

8. 26. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere la Tabella A e l'allegato 1.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

8. 27. (8. 106). Possa, Cicu, Marras, Paggiuca, Rosso.

Al comma 4, sostituire la Tabella A, con la seguente:

Tabella A
(Articolo 8, comma 1)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESEN-
ZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RI-
DOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi —	Agevolazione —
11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
metano e gas di petrolio liquefatti	Lire 15.000
gasolio	Lire 41.100 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	Lire 43.400 per 1.000 chili
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
gasolio	Lire 1.450 per 1.000 litri
olio combustibile	Lire 1.900 per 1.000 chili
oli minerali greggi, naturali	Lire 4.800 per 1.000 chili

L'agevolazione è accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

8. 28. (ex 8. 63). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 4, sostituire la Tabella A, con la seguente:

Tabella A
(Articolo 8, comma 1)

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESEN-
ZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RI-
DOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi —	Agevolazione —
11. Produzioni, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica:	
metano e gas di petrolio liquefatti	Lire 28.400
gasolio	Lire 41.100 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	Lire 28.400 per 1.000 chili
In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote per il gasolio, per l'olio combustibile e per gli oli minerali greggi sono le seguenti:	
gasolio	Lire 1.450 per 1.000 litri
olio combustibile	Lire 1.900 per 1.000 chili
oli minerali greggi, naturali	Lire 4.800 per 1.000 chili

L'agevolazione è accordata:

a) ai prodotti petroliferi nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) agli oli minerali greggi, naturali, impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore;

c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l'alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l'autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

8. 29. (ex 8. 64). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 4, sostituire l'allegato 1 con il seguente: Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005.

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.090.645 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.090.645 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 785.251 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 833.100 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 600.000 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ATZ lire 844.098 per mille chili;

b) BTX lire 378.049 per mille chili;

Olio combustibile per uso industriale:

a) ATZ lire 249.257 per mille chili;

b) BTZ lire 120.120 per mille chili.

Gas di Petrolio liquefatto:

usato come carburante: lire 471.346 per mille chili;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 459.200 per mille chili.

Gas metano:

per autotrazione: lire 292 per metro cubo;

per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, lire 90 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 212, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 98.929 per mille chilogrammi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 35. (ex 8. 115). Rasi.

Al comma 4, allegato 1 premettere la seguente nota: tassando le emissioni dei vari prodotti in modo graduale e lineare (L. 10/Kg) si avrà, sulla base dei fattori stechiometrici del Ministero delle finanze:

Benzine: $10 \times 3.01 = 30.1$;

Gasolio: $10 \times 3.13 = 31.3$;

Metano: $10 \times 2.67 = 26.7$.

Tenendo ora presente il coefficiente correttivo stabilito dal Ministero delle Finanze

che tiene conto del raffronto tra i livelli di tassazione europei e quelli italiani, si avrà come valore finale di accisa per i vari prodotti:

Benzine: $812,316 \times 1,25 + 30,1 = 1045,495$;

Gasolio autotrazione: $603,880 \times 1,25 + 31,3 = 786,150$;

Metano: $14,874 \times 17 + 26,7 = 279,558$.

Conseguentemente al comma 10 sostituire la lettera c) con la seguente: a compensare i maggiori oneri derivanti dalla diminuzione dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento in tutti i comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

8. 30. (ex 8. 88). Rasi.

Al comma 4, allegato 1 e Tabella A, calcolare le accise determinando la componente ambientale, invece che con la formula: lire 10 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile, fino a 2,75 k di anidride carbonica; successivamente per maggiori produzioni specifiche di anidride carbonica, lire 400 per kg. di anidride carbonica con la seguente: lire 30 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di combustibile.

Conseguentemente alla Tabella A aggiungere la seguente nota: la componente ambientale va applicata sia per il gas metano sia per gli olii minerali, sempre con un coefficiente riduttivo pari a 1/7.

8. 31. (ex 8. 107). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo: l'accisa del carbone è determinata per ogni kg. moltiplicando il numero dei kg. di anidride carbonica pro-

dotti da una combustione stechiometricamente completa per lire 10.

8. 32. (ex 8. 109). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo: l'accisa risultante per il gasolio autotrazione viene ridotta in base a quanto espresso all'articolo 8, comma 7, lettera c) portando la tassazione, sempre in modo lineare e graduale, a L. 15/Kg l'accisa sale a:

Benzine: 1090,645;

Gasolio autotrazione: 833,100;

Metano: 319,608;

8. 33. (ex 8. 87). Rasi, Bono.

Al comma 4, allegato 1, sopprimere le voci: Olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Conseguentemente alla voce: Olio combustibile per uso industriale aggiungere le parole: e per riscaldamento.

* **8. 36.** (ex 8. 25). Repetto.

Comma 4, all'allegato 1, sopprimere le voci: olio combustibile usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;

b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Conseguentemente alla voce Combustibili per uso industriale aggiungere: e per riscaldamento.

* **8. 37.** (ex 8. 90). Armani, Bono.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: Olio combustibile usato per riscaldamento: b) a

basso tenore di zolfo (BTZ) *aggiungere la seguente nota:* l'accisa sull'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) usato per riscaldamento è fissata a L. 83.000 per 1.000 chilogrammi.

8. 38. (ex 8. 79). Armani, Bono.

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: Gas di petrolio liquefatti (GPL): usati come combustibile per riscaldamento *sostituire le parole:* lire 400.000 *con le seguenti:* lire 222.000.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge C. n. 5266, Tabella C fra le autorizzazioni di spesa relative al Ministero degli Affari Esteri quella riguardante le leggi n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 (Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo) è così ridotta:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

8. 34. (ex 8. 113). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole: Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento, *sostituire:* lire 400.000 *con:* lire 222.000.

8. 39. (ex 8. 82). Armani, Bono.

Al comma 4, Allegato 1, sostituire il periodo: Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41840 per mille chilogrammi *con il seguente:* Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: lire 22.800 per mille chilogrammi.

Conseguentemente al medesimo comma sostituire alla Tabella A la voce: Metano lire 8,5 per metro cubo *con la seguente:* Metano

lire 17 per metro cubo *e la voce:* olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 41.260 per 1000 chilogrammi *con la seguente:* olio combustibile e oli minerali greggi, naturali lire 37.400 per 1000 chilogrammi.

Seguono compensazioni da 1 a 4 del gruppo di Alleanza nazionale.

8. 40. Armani, Bono, Alberto Giorgetti, Proietti, Paolone, Messa, Ozza.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: carbone impiegato negli impianti di combustione *sostituire la cifra:* 41.840 *con la seguente:* 22.800.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 43. Possa.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 609/88 CEE *sostituire le parole:* Lire 41.840 *con le seguenti:* Lire 50.000.

8. 42. (ex 8. 78). Armani, Bono.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: Coke di petrolio *sostituire la cifra:* 59.240 *con la seguente:* 32.282.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 44. Possa.

Al comma 4, allegato 1, alla voce: Bitume di origine naturale *sostituire la cifra:* 30.830 *con la seguente:* 16.830.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 45. Possa.

Al comma 4, allegato 1, dopo la voce: Bitume di origine naturale *aggiungere la*

segunte voce: miscela carbone-acqua (coal-water): lire 22.800 per 1.000 kg. di carbone.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 46. Possa.

Al comma 4, allegato 1, aggiungere, in fine, la seguente voce:

Miscela acqua-carbone impiegate negli impianti di combustione di cui alla Direttiva CEE n. 88/609 del Consiglio del 24 novembre 1988: Lire 49.465 per mille kilogrammi di carbone.

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il comma:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita un'imposta sul consumo di miscela acqua-carbone per la produzione di energia elettrica, di cui al comma 2 articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1995, imposta pari a lire 500 per mille kilogrammi di carbone utilizzati nelle suddette miscele negli impianti di combustione come definiti dalla Direttiva CEE 88/609 (24 novembre 1988). Le misure intermedie di tale imposta fino al 31 dicembre 2004 saranno sempre pari alla metà di quelle per il consumo del carbone tal quale (di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 1995).

8. 2701. (ex 8. 108.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 4, allegato 1, aggiungere la seguente voce: Orimulsion impiegato negli impianti di combustione, nella misura: L. 30.000 per 1.000 chilogrammi.

8. 47. (ex 8. 80). Armani, Bono.

Al comma 4, tabella A:

a) alla voce: metano *sostituire le parole:* lire 8,5 per metro cubo *con le seguenti:* lire 1 per metro cubo;

b) alla voce: olio combustibile e oli minerali greggi, naturali *sostituire le parole:* lire 41.260 per 1.000 chilogrammi *con le seguenti:* lire 51.260 per 1.000 chilogrammi.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

8. 49. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 4, alla Tabella A allegata all'articolo 8, punto 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole da: In caso di autoproduzione *fino a:* oli minerali greggi, naturali ... lire 4.450 per 1.000 chilogrammi *sono sostituite dalle seguenti:* In caso di autoproduzione di energia elettrica le aliquote sono ridotte al 10 per cento, quale che sia il combustibile impiegato.

8. 2991. La Commissione.

Al comma 4, tabella A, aggiungere, in fine, i seguenti punti:

11-ter l'accisa sull'olio combustibile per uso termoelettrico di cui alla voce 11 della tabella A è fissata a L. 42.400 per 1.000 chili in luogo delle 54.400 indicate.

11-quater al gas naturale, destinato allo stesso settore termoelettrico, si dovrà applicare una accisa di L. 14.000 per 1.000 m3 in luogo dell'esenzione prevista.

8. 48. (ex 8. 81). Armani, Bono.

Sopprimere il comma 5.

8. 50. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 5 sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2004.

8. 51. Malavenda.

Al comma 5 sostituire le parole: al 31 dicembre 2004 con le seguenti: al 1° dicembre 1999.

8. 52. Malavenda.

Segue una serie di 4 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5 sostituire le parole: al 31 dicembre 2004 con le seguenti: al 1° dicembre 2004.

8. 57. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole da: rispetto a fino a: presente legge.

8. 58. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole da: occorrenti per il fino a: 1° gennaio 2005.

8. 59. Malavenda.

Al comma 5 sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 31 dicembre 1999.

8. 60. Malavenda.

Segue una serie di 4 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 1° dicembre 2004.

8. 65. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

8. 66. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: dell'apposita commissione del CIPE.

8. 67. Malavenda.

Al comma 5 sopprimere le parole: dell'apposita commissione.

8. 68. Malavenda.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite, su proposta del Ministero dell'industria, previa delibera del CIPE, le misure per la esclusione di aggravii sui costi dell'energia elettrica per i consumi dei comparti produttivi, metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad imposizioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impropri, comunque denominati, oggetto di gestione extra bilancio.

8. 69. (ex 8. 105). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sopprimere il comma 6.

8. 70. (8. 37). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 6 sopprimere le parole: Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale.

8. 71. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 1° dicembre 1999.

8. 72. Malavenda.

Segue una serie di 552 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 1° dicembre 2004.

8. 825. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: ogni giorno.

8. 826. Malavenda.

Segue una serie di 435 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: cadenza annuale con le seguenti: ogni 334 giorni.

8. 1262. Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: annuale con la seguente: semestrale.

8. 1263. Malavenda.

Al comma 6 sopprimere dalle parole: per il conseguimento fino a: al comma 5 sono stabilite.

8. 1264. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: in ogni caso.

8. 1265. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: per ciascuna tipologia di olio minerale.

8. 1266. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nonché il fino alla fine del comma.

8. 1267. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: aumento annuale con le seguenti: aumento semestrale.

8. 1268. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 1 per cento.

8. 1269. Malavenda.

Segue una serie di 9 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

8. 1279. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 1 per cento.

8. 1280. Malavenda.

Segue una serie di 45 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

8. 1327. (8. 98). Conte, Leone.

Al comma 6, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 29 per cento.

8. 1326. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

8. 2992. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1999.

8. 1328. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 1° dicembre 2004.

8. 1329. Malavenda.

Segue una serie di 366 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 1999 con le seguenti: 2 gennaio 1999.

8. 1698. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: 1° gennaio 1999 aggiungere la parola: non.

8. 1699. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.000 con le seguenti: lire 1.

8. 1700. Malavenda.

Segue una serie di 997 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.000 con le seguenti: lire 998.

8. 2697. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: coke di petrolio, fino a: (NC 2714) impiegati.

8. 2698. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: impianti, aggiungere la seguente: industriali.

8. 2699. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

8. 2700. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: a titolo di acconto.

8. 2702. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: trimestrali, con le seguenti: 2 giorni.

8. 2703. Malavenda.

Segue una serie di 94 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: trimestrali, con le seguenti: 91 giorni.

8. 2798. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: sulla base dei, fino a: dell'anno precedente.

8. 2799. Malavenda.

Al comma 8, ovunque ricorrono, sostituire le parole: nell'anno precedente, con le seguenti: nei due anni precedenti.

8. 2800. Malavenda.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno precedente, con le seguenti: nei sei mesi precedenti.

8. 2801. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: trimestre, con la seguente: semestre.

8. 2802. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: successivo, con le seguenti: in corso.

8. 2804. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: unitamente, fino a: dichiarazione annuale.

8. 2805. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: nell'anno, con le seguenti: nel semestre.

8. 2803. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: annuale, con la seguente: semestrale.

8. 2806. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: con i dati, fino a: nell'anno precedente.

8. 2807. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché al, fino a: di acconto.

8. 2808. Malavenda.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: prima, con la seguente: seconda.

8. 2809. Malavenda.

Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: ove necessario, fino a: rate successive.

8. 2810. Malavenda.

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 2811. Malavenda.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: nei due mesi successivi, con le seguenti: nel primo giorno.

8. 2812. Malavenda.

Segue una serie di 63 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: nei due mesi successivi, con le seguenti: nei 61 giorni.

8. 2876. Malavenda.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

8-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale 5.1.2.4 per gli anni 1997 e 1998, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nel 1999.

8. 2877. (ex 8. 68.) Scozzari.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: doppio al quadruplo, con le seguenti: triplo al sestuplo.

8. 2879. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: dal doppio al quadruplo, con le seguenti: pari al doppio.

8. 2880. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: fermi restando, fino alla fine del periodo.

8. 2878. Malavenda.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

8. 2881. Malavenda.

Al comma 10, all'alinea, dopo le parole: di cui ai commi precedenti sono, aggiungere la seguente: completamente.

8. 2883. (ex 8. 95.) Ballaman.

Al comma 10, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) promuovere una indagine tesa a definire tempi e modi di riconversione di impianti particolarmente inquinanti.

8. 2882. (ex 8. 33.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

***8. 2884.** (ex * 8. 85, 8. 91.) Pezzoli, Fei, Bono, Pampo.

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

***8. 2885.** (ex * 8. 93.) Michielon, Barral, Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Ciapusci

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

***8. 2886.** (ex * 8. 5., 8. 97.) Stradella, Radice, Guidi, Possa.

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro.

***8. 2889.** (ex * 8. 3.) Mazzocchi, Bono.

Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: gravanti sul costo del lavoro.

8. 2890. Malavenda.

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) a compensare l'onere per l'estensione dell'indennità di maternità.

Conseguentemente, inserire l'articolo 30-bis. — (Estensione dell'indennità di maternità). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e del tesoro, istituisce con proprio decreto una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Tale indennità è prevista a favore delle donne aventi cittadinanza italiana e per le straniere residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale, che non beneficiano della indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano un reddito proprio nell'anno precedente a quello del parto superiore a quello stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

2. L'importo mensile dell'indennità di cui al comma 1 è pari, per il 1999, al 20 per cento della retribuzione minima mensile prevista dall'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, per la qualifica di impiegato nel settore del commercio, corrispondente al quinto livello previsto dal contratto nazionale; la misura di tale retribuzione è

quella risultante dalla Tabella A allegata al citato decreto legge n. 402 del 1981, convertiti, con modificazioni, dalla legge n. 537 del 1981 e dai decreti ministeriali di revisione triennale di cui al secondo comma dell'articolo I del decreto medesimo. L'importo di cui al precedente periodo è elevato al 35 per cento della suddetta retribuzione mensile di riferimento a far data dall'anno 2000 e al 40 per cento dal 2001.

3. Il decreto di cui al comma i viene emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fissa le disposizioni attuative relative alle modalità dell'indennità di erogazione dell'indennità.

8. 2891. (ex 8. 65.) Cordoni, Strambi, Bastianoni, Gardiol, Lombardi, Acierno.

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) a compensare l'onere per la deducibilità ai fini IRPEF degli oneri sostenuti per prestazioni di assistenza e cura dei minori da zero a otto anni.

Conseguentemente dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

ART. 28-bis.

(Deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute per prestazioni di assistenza e cura dei minori da zero a otto anni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 vengono considerate oneri deducibili a fini IRPEF le spese sostenute relativamente a prestazioni di assistenza e cura dei minori da zero a otto anni componenti il nucleo familiare, nella misura massima stabilita in tredici milioni di lire annue, nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:

a) il reddito imponibile annuo del nucleo familiare del committente non superi i settanta milioni di lire, per i nuclei con un solo figlio, gli ottanta milioni di lire per i nuclei con due figli, i novanta milioni di lire per i nuclei con tre o più figli;

b) entrambi i coniugi, o il genitore con cui il minore (o i minori) convivono, siano impegnati in attività lavorative, ed almeno uno svolga attività a tempo pieno;

c) il rapporto di lavoro dei soggetti che svolgono le prestazioni di cui al presente comma sia regolato conformemente al contratto di categoria di riferimento.

2. Con successivo decreto del Ministro delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate delle disposizioni attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

8. 2949. (ex 8. 43) Lucà, Cordoni, Lombardi, Acierno, Bastianoni, Gardiol, Strambi, Chiusoli.

Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) a compensare l'onere per l'estensione dell'indennità di maternità.

Conseguentemente dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Estensione della indennità di maternità).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della presente legge, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con i Ministri della Solidarietà Sociale e del Tesoro, istituisce con proprio decreto una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Tale indennità è prevista a favore delle donne aventi cittadinanza italiana e per le straniere residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale che non beneficiano della indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e che non abbiano un reddito proprio nell'anno precedente a quello del

parto superiore a quello stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995.

2. L'indennità di cui la comma 1 è fissata per il 1999 nella misura di lire 200 mila mensili e per gli anni 2000 e 2001 rispettivamente nella misura di lire 350 mila e di lire 400 mila.

3. Il decreto di cui al comma 1 viene emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e fissa le disposizioni attuative relative alle modalità dell'indennità di erogazione dell'indennità.

8. 3000. Cordoni, Lucà, Strambi, Bastianoni, Gardiol, Lombardi, Acierno.

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) a compensare l'onere derivante dalla definizione del reddito del nucleo familiare, relativo al diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento al reddito del coniuge cui i figli sono affidati;

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Assegni familiari per il coniuge cui i figli sono affidati).

1. Il reddito del nucleo familiare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 9 dell'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, si intende costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'IRPEF, conseguiti nell'anno solare precedente il primo luglio di ciascun anno dal coniuge cui i figli sono affidati. L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare viene effettuata da parte dell'INPS direttamente al coniuge a cui i figli sono affidati.

2. In relazione all'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con i ministri del

tesoro e della solidarietà sociale, entro 30 giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 8 della presente legge, fissa le disposizioni attuative delle norme di cui al comma 1 del presente articolo.

8. 2970 (ex 49. 0. 3) Cordoni, Gardiol, Acierno, Lombardi, Bastianoni, Strambi.

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

a-bis) a compensare l'onere per l'estensione dell'indennità di maternità.

8. 2951. Lucà, Cordoni, Gardiol, Lombardi, Strambi, Acierno, Bastianoni.

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) a compensare l'onere derivante dalla definizione del reddito del nucleo familiare relativo al diritto all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento al reddito del coniuge cui i figli sono affidati.

8. 2892. (ex 8. 41.) Cordoni, Strambi, Bastianoni, Gardiol, Lombardi, Acierno.

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole da: operata annualmente, fino a: dell'incremento.

8. 2893. Malavenda.

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: per il medesimo anno.

8. 2894. Malavenda.

Al comma 10, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

8. 2895. Malavenda.

Al comma 10, lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2005 con le seguenti: 1° gennaio 1999.

Conseguentemente all'articolo 36 sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'integrazione di 210 miliardi alla Rai — Radiotelevisione Italiana di cui al comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, conseguente alla nuova disciplina sui canoni auto-radio, è ridotta a 100 miliardi annui a carico del bilancio dello Stato.

1) All'A.C. 5266, alla Tabella C, di cui all'articolo 2, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

Rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Legge n. 610 del 1982:(Riordinamento AIMA... 3.1.2.11. ...)

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Segue compensazione n. 17 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

8. 2896. (ex 8. 55.) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:

“c) a compensare i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dell'aliquota sugli oli da gasolio, fissata in lire 100.000 per mille litri, usati come combustibile per riscaldamento prevista nell'allegato 1 del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, 504, al fine di agevolare i cittadini residenti nei comuni situati nella zona climatica F, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.”.

8. 2897. (ex 8. 16.) Giancarlo Giorgetti, Cè, Roscia.

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento, aggiungere le seguenti: ed al GPL uso combustione.

*** 8. 2898.** (ex * 8. 104.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento, aggiungere le seguenti: ed al GPL uso combustione.

*** 8. 2953.** (ex 8. 84) Rasi, Bono.

Al comma 10, lettera c), sopprimere dalle parole: e al gas, fino a: dei comuni che ricadono.

8. 2900. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole da: e al gas di petrolio liquefatto, fino a: settanta per cento dei comuni ricadono, con le seguenti: nei comuni ricadenti.

8. 2901. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole: anche miscelato ad aria.

8. 2899. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: nelle province nelle quali oltre il settanta per cento dei comuni, con le seguenti: nei comuni che.

8. 2902. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E, con le seguenti: comuni ricadenti nella zona climatica E.

Seguono compensazioni da 1 a 4 del gruppo di Alleanza nazionale.

8. 2904. (ex 8. 86.) Armani, Bono.

Al comma 10, lettera c, dopo le parole: del commercio e dell'artigianato aggiungere le seguenti: nei comuni di cui all'obiettivo 5b del regolamento CEE 2052/88 del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, sprovvisti di rete di distribuzione del metano.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, tabella c, Ministero del Tesoro, voce legge n. 308 del 1998 (interventi per aree depresse) variare gli importi come segue:

1999: — 80 miliardi
2000: — 80 miliardi
2001: — 80 miliardi

8. 2990. Testa.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole da: nei comuni, fino a: predetti comuni, con le seguenti: nonché a consentire a decorrere del 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento.

8. 2905. (ex 8. 99.) Conte, Leone.

Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole: e delle isole minori.

8. 2906. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: delle isole minori aggiungere le seguenti: ed Isola d'Elba.

8. 2907. (ex 8. 103.) Lo Jucco.

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: delle isole minori aggiungere le seguenti: non metanizzate.

8. 2908. Lo Jucco.

Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: nonché a, fino a: per ogni litro.

8. 2903. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: ove occorra fino a: d'imposta.

8. 2909. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: dei predetti comuni con la parola: predetti e dopo le parole: gas di petrolio liquefatto aggiungere la parola: anche.

8. 29901. La Commissione.

Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: non inferiore fino a: per ogni litro.

8. 2910. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: 200 lire con le seguenti: 400 lire.

Seguono compensazioni da 1 a 20 del gruppo della Lega nord per l'indipendenza della Padania.

8. 2911 (ex 8.54) Fontan, Stucchi, Rodeghiero, Fontanini.

Al comma 10, lettera c), sopprimere dalle parole: ed una riduzione fino a: da riscaldamento.

8. 2912. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), dopo le parole: riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto aggiungere la seguente: anche.

8. 2913 Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 10, lettera c), sopprimere dalle parole: e distribuito fino a: da riscaldamento.

8. 2914. Malavenda.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge C. n. 5266, tabella C nella parte relativa al Ministero del tesoro la voce: Legge n. 610 del 1982: riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. — Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — Cap. 4531, 4532P) è così ridotta:

1999: — 50 miliardi;
2000: — 50 miliardi;
2001: — 50 miliardi.

8. 2915. (ex 8. 110). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e del costo del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire 100 per ogni chilogrammo.

8. 2917. (ex 8. 83). Rasi, Bono.

Al comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nelle suddette province.

8. 2916. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 10 dopo la lettera c) aggiungere la seguente

c-bis) a compensare l'onere per l'elevazione del contributo pro capite nella misura di lire 5 milioni pro capite per le attrezzature e macchinari di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.

8. 2918. (ex 8. 116). Vozza, Gasperoni.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a consentire il completamento della rete di metanizzazione nelle zone

montane del centro-nord e l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, seguendo le procedure e le modalità di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. 2919. (ex 8. 11). Parolo, Bosco, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) a compensare il minor gettito derivante dall'applicazione alle strutture ospedaliere dell'aliquota agevolata di 20L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

8. 2920. (ex 8. 18) Covre, Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) le strutture ospedaliere sono da intendersi equiparate alle strutture alberghiere in quanto organizzazione diretta a fornire al cliente servizi di cui alla circolare del Ministero delle finanze 20 settembre 1977, n. 73, prot. 8822/XI, e pertanto sono assoggettate ad aliquota agevolata di 20 L/mc dell'imposta di consumo sul gas metano.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

8. 2921. (ex 8. 8) Covre, Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sopprimere la lettera d).

8. 2922. (ex 8. 71). Gardiol.

Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

* **8. 2923.** (ex 8. 17). Bastianoni.

Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

* **8. 2924.** (ex 8. 6). Stradella, Radice.

Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

* **8. 2925.** (ex 8. 53). Ciapusci.

Al comma 10, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) per il 30 per cento a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorre, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

* **8. 2926.** (ex 8. 4, 8. 92 e 8. 89). Mazzocchi, Pampo, Pezzoli, Fei, Bono.

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole: per conto terzi da operare.

8. 2927. Malavenda.

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole da: per il medesimo anno.

8. 2928. Malavenda.

Al comma 10, lettera d), sopprimere le parole da: applicata fino a: per autotrazione.

8. 2929. Malavenda.

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione della tassazione sui carburanti utilizzati dai mezzi per la navigazione fluviale e lacunale a scopi produttivi, per le attività di trasporto pubblico di persone o di merci per conto terzi, da operare, ove occorra anche mediante credito d'imposta.

8. 2930. (ex 8. 23). Bielli, Guerra.

Al comma 10, lettera e), sopprimere le parole da: e le fonti rinnovabili.

8. 2931. Malavenda.

Dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

e-bis) a finanziare in via permanente la legge n. 211 del 1992, ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale, in particolare per la costruzione di metropolitane, metropolitane leggere, tramvie;

e-ter) a finanziare l'acquisto di mezzi ecologici da adibire al trasporto pubblico urbano;

e-quater) a finanziare interventi nelle aree urbane tese ad aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e collettivi anche attraverso nuovi impianti semaforici

intelligenti, mezzi telematici, controllo dell'accesso alle aree vietate alla circolazione, costruzione di piste ciclabili;

e-quinquies) a fiscalizzare il costo degli abbonamenti per studenti, lavoratori pendolari, disoccupati.

I finanziamenti di cui alle lettere e-1, 2-2, e-3, e-4 — che sono trasferiti ai contratti di programma e di servizio previsti dalla legislazione vigente — sono concessi alle regioni e agli enti locali in rapporto alla densità di motorizzazione e alla percentuale di riduzione del traffico privato su gomma contenuta sui piani regionali di trasporto e nei piani urbani del traffico; a tal fine l'articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 è sospeso per cui le regioni e gli enti locali hanno piena autonomia nella scelta delle modalità di organizzazione dei trasporti locali.

8. 2932. (ex 8. 35.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-bis) all'avvio della riconversione produttiva di aziende pubbliche inquinanti e ad alto rischio ambientale, fermo restando la salvaguardia dei livelli occupazionali;

e-ter) al piano di risanamento ambientale delle centrali di energia elettrica che deve conservare la sua natura e la sua struttura pubblica.

8. 2933. (ex 8. 32.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) consentire ai consorzi per lo sviluppo industriale di finanziare inter-

venti per la bonifica di superfici territoriali inquinate e ricadenti sotto la propria gestione.

8. 2934. (ex 8. 2.) Molinari.

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8. 2935. (ex 8. 100.) Conte, Marzano, Leone.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l'aumento di deducibilità fino alla metà del costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell'ingegno, o brevetti industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8. 2937. (ex 8. 101.) Conte, Marzano, Leone.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta in misura piena al contribuente che percepisce utili di cui al comma 1, dell'articolo 14, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, formati ai sensi dell'articolo 106;

fino alla scadenza del 31 dicembre 2002, agevolazione che può essere fruita anche dal socio in perdita.

8. 2936. (ex 8. 24.) Repetto.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare la totale deducibilità del costo di nuovi brevetti comunitari impiegati nella produzione industriale ed artigianale.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti derivanti dall'articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8. 2938. (ex 8. 102.) Conte, Marzano, Leone.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare i maggiori oneri derivanti dalla esclusione dell'imposta di consumo e della addizionale regionale all'imposta di consumo, di cui all'articolo 10 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dalla base imponibile utilizzata per il calcolo dell'imposta sul valore aggiunto sui consumi di gas metano.

8. 2939. (ex 8. 12.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a consentire che l'imposta di consumo erariale di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, sia distinta ed applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

8. 2940. (ex 8. 13.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Roscia.

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) a razionalizzare ed uniformare l'imposizione fiscale sui consumi del gas metano per riscaldamento, evitando il fenomeno dell'imposta su imposta.

8. 2941. (ex 8. 14.) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 10, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) a compensare la progressiva riduzione dell'accisa sul metano da riscaldamento nelle aree attualmente non agevolate.

8. 2942. (ex 8. 94.) Molgora.

Sopprimere il comma 12.

* **8. 2943.** (ex * 8. 39.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 12.

* **8. 2944.** (ex * 8. 9.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Sostituire il comma 12, con il seguente:

8. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla benzina senza piombo è stabilita in una misura pari a quella necessaria a compensare gli oneri connessi al contributo di cui al comma 7 lettera c).

8. 2945. (ex 8. 10.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

8. 2946. Malavenda.

Al comma 12, sono aggiunte aggiunte alla fine le seguenti parole: , ferma restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428 per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.

8. 3002. Governo.

Il comma 13 è così sostituito:

Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Ai fini della applicazione delle disposizioni della presente legge sono da considerare servizi le attività di trasmissione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e le attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.

Aggiungere il seguente comma:

13-bis. Per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previste nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE.

8. 3001. Governo.

Al comma 13, sopprimere dalle parole: ai fini, fino a: della presente legge.

8. 2948. Malavenda.

Al comma 13, dopo le parole: presente legge, aggiungere la seguente: non.

8. 2949. Malavenda.

Al comma 13, sopprimere dalle parole: ivi comprese, fino a: e trasporto.

8. 2950. Malavenda.

Al comma 13, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per il settore del gas, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalla data che sarà prevista dal decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 98/30.

8. 2960. Governo.

Al comma 14, sopprimere le parole: di cui al presente articolo.

8. 2951. Malavenda.

Al comma 14, aggiungere, in fine, le parole: fatta eccezione per quanto previsto dalle lettere a) ed e) del comma 7.

8. 2947. (ex 8. 15.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

Nella Tabella A parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 127-duodecies) è sostituito dal seguente: "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;".

b) al numero 127-terdecies le parole da "esclusi quelli" a "lo stesso articolo"

sono sostituite dalle seguenti: “esclusi quelli di cui alla lettera a) *del primo comma dello stesso articolo*”.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

8. 01. (ex 8. 0. 5.) Deodato, Gastaldi, Di Comite.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 38, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dopo le parole: “...sul valore aggiunto” aggiungere le seguenti: “individuato secondo le disposizioni degli articoli 38-*quinquies* e 38-*sexies*,”.

8. 02. (ex 8. 0. 15.) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposta di consumi sul gas metano).

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto emana le disposizioni necessarie a consentire, anche in via presuntiva, che l'imposta di consumo erariale di cui al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, riguardante il gas metano, sia distinta e applicata in relazione ai diversi consumi realmente effettuati dagli utenti per ogni tipo di utilizzo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 11, 13, 17, 18, 6, 7, 8, 9.

8. 03. (ex 7. 0. 2.) Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Frosio Roncalli, Bagliani, Apolloni.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle

legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995,

n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO U.D.R.**

Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.

Compensazione n. 1 del Gruppo U.D.R.

Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatori o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 10 per cento.

Compensazione n. 2 del Gruppo U.D.R.

Alla tabella C:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

legge n. 163 e articolo 30, comma 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874):

1999: — 300.000;

2000: — 300.000;

2001: — 300.000.

legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma Capitale, Capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma Capitale — cap. 7900):

1999: — 100.000;

2000: — 100.000;

2001: — 100.000.

Ministero dell'industria, commercio ed artigianato:

legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995 convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'Enea (3.2.1.13. Ente nazionale energia ed ambiente — cap. 7056):

1999: — 150.000;

2000: — 150.000;

2001: — 150.000.

Ministero della ricerca scientifica e tecnologica:

decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento la programmazione e la politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologia (4.2.1.1. Ricerca scientifica — cap. 7536):

1999: — 400.000;

2000: — 400.000;

2001: — 400.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo U.D.R.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA**

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire

dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,

n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;
2000: — 4.897.000;
2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;
2000: — 4.897.000;
2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA
NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA
PADANIA**

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e al-

l'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione

delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi

per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio

zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 68 miliardi;
- 2000: — 68 miliardi;
- 2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 4)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ACCERTAMENTO

ART. 9.

(Proroga di termini).

1. I termini per il controllo formale delle dichiarazioni presentate negli anni dal 1994 al 1998 ai fini delle imposte sui redditi e negli anni dal 1995 al 1998 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono fissati al 31 dicembre 2000. Entro la stessa data devono essere resi esecutivi i relativi ruoli.

2. I termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni nei ruoli, che scadono il 31 dicembre 1998, sono prorogati al 30 giugno 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

Sopprimerlo.

* 9. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

* 9. 2. Bono.

Sopprimerlo.

* 9. 3. Conte, Leone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995.

Conseguentemente, sostituire la parola: 1995 con la seguente: 1996.

**** 9. 4** (ex 0. 57. 0. 6. 4). Bono.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 1994 con la seguente: 1995.

Conseguentemente, sostituire la parola: 1995 con la seguente: 1996.

**** 9. 5** (ex 0. 57. 0. 6. 1). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 1999.

9. 6. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 7** (ex 0. 57. 06. 2). Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 8.** Bono.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 9.** Conte.

(A.C. 5267 – sezione 5)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato).

1. All'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la individua-

zione dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori, comunque al di fuori dell'Unione europea, aventi un regime fiscale privilegiato con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* ».

2. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di domicilio fiscale, al secondo comma, dopo le parole: « pubblica amministrazione, » sono inserite le seguenti: « nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

Sopprimerlo.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

10. 1. (ex 10.5). Conte, Leone.

Sopprimerlo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

10. 2. (ex 10. 3). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.

10. 3. (ex 10. 2). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

10. 4. Malavenda.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

2-bis. Si considerano, altresì residenti i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ma che di fatto vivono ed operano in Italia.

10. 5. (ex 10. 1.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: salvo prova contraria,.

10. 6. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: ed emigrati, fino alla fine del capoverso.

10. 7. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: comunque al di fuori dell'Unione Europea e quelle da con i quali fino a: trattamento fiscale dei cittadini.

10. 18. Governo.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: comunque al di fuori dell'Unione Europea.

10. 15. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: con i quali non esistono trattati bilaterali sul trattamento fiscale dei cittadini.

10. 16. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: non

10. 17. Malavenda.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: individuati, fino alla fine del capoverso.

10. 8. Malavenda.

Al comma 1, capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo:

“I cittadini di Campione d'Italia, iscritti ai registri anagrafici della popolazione residente all'estero di quel comune e residenti nei limitrofo Canton Ticino, sono da considerare, agli effetti dell'articolo n. 132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come residenti a Campione d'Italia.”

Conseguentemente al disegno di legge 5266, articolo 2, comma 2, alla Tabella A sono così modificati i seguenti importi:

Ministero del tesoro:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 4 miliardi;

2001: — 2 miliardi.

10. 9. (ex 10.6.) Taborelli, Valducci.

Sopprimere il comma 2.

10. 10. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

10. 11. (ex 10. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2 sopprimere le parole da: ai sensi, fino alla fine.

10. 12 Malavenda.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Per non colpire gli evasori rifugiati nei paradisi fiscali.)

10. 13 Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

(A.C. 5267 — sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

ART. 11.

(Rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese).

1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso articolo 61, è dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e nelle seguenti misure forfettarie per l'iscrizione degli altri atti sociali, in base alle disposizioni del codice civile:

a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire quattrocentomila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire un milione per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992;

b) per le società a responsabilità limitata, lire duecentoquarantamila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire cinquecentomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992;

c) per le società di altro tipo, lire ottantamila per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987 e lire duecentocinquantamila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

2. Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il rimborso della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e controlla la validità

e la tempestività delle stesse; a partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a partire da quelle di minore importo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la prima annualità, sarà versato al Ministero delle finanze che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6. Per le annualità successive, l'importo di emissione dei titoli pubblici per il completamento delle attività di rimborso sarà determinato con legge finanziaria, in relazione all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei crediti da rimborsare.

6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 125 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo

speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1 (ex 11. 3.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 1 sopprimere le parole da: 1986, fino a: 1989.

11. 2 Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1986 aggiungere le seguenti: e mesi uno

11. 3. Malavenda.

Seguono altri 10 emendamenti recanti ulteriori modifiche

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1986 aggiungere le seguenti: e mesi dodici

11. 4. Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1987 aggiungere le seguenti: e mesi uno

11. 5. Malavenda.

Seguono altri 10 emendamenti recanti ulteriori modifiche

Al comma 1, all'alinea, dopo la parola: 1987 aggiungere le seguenti: e mesi dodici

11. 6. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: 1990, fino a: 1992,

11. 7. Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: trecentocinquantamila; a seguire come sopra, alla lettera a): quattrocentomila con: duecentoottantamila e: un milione con: settecentomila; alla lettera b): duecentoquarantamila con: centosessantottomila e: cinquecentomila con: trecentocinquantamila; alla lettera c): ottantamila con: cinquantaseimila e: duecentocinquantamila con: centosettantamila.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

11. 8. (ex 11. 25). Molgora.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: uno

11. 9. Malavenda.

Seguono altri 341 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: diecimilacentodieci

11. 10. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: nelle seguenti, fino a: atti sociali.

11. 11. Malavenda.

Al comma 1 sopprimere le parole da: , in base alle, fino a: codice civile.

11. 12. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parole da: in accomandita, a: per azioni.

11. 13. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocentomila con la seguente: 10.770

11. 14. Malavenda.

Seguono altri 1.235 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: quattrocentomila con la seguente: 11.800

11. 15. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: quattrocentomila con: 200.000 e: un milione con: 500.000;

lettera b), sostituire le parole: duecentoquarantamila con: 100.000 e: cinquecentomila con: 250.000;

lettera c), sostituire le parole: ottantamila con: 50.000 e: duecentocinquantamila con: 100.000.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 16. (ex 11. 32). Conte, Leone.

Al comma 1, lettera a), sostituire: 1987 con: 1992 e sopprimere le seguenti parole: e lire un milione per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 17 (ex 11. 16). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e lire un milione , fino alla fine della lettera.

11. 18. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: lire un milione con le seguenti: lire seicentomila.

11. 19. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: duecentoquarantamila, fino a: 1987 e.

11. 20 Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: duecentoquarantamila con la seguente: trenta

11. 21. Malavenda.

Seguono altri 350 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: duecentoquarantamila con la seguente: 50.100

11. 22. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire: 1987 con: 1992 e sopprimere le seguenti parole: e lire cinquecentomila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 23. (ex 11. 15). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: 2

11. 24. Malavenda.

Seguono altri 1.748 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: cinquecentomila con la seguente: 50.100

11. 25. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: ottantamila con la seguente: trenta

11. 26. Malavenda.

Seguono altri 304 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: ottantamila con la seguente: 15.559

11. 27. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), sostituire: 1987 con: 1992 e sopprimere le seguenti parole: e

lire duecentocinquantamila per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 28. (ex 11. 14). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: duecentocinquantamila con la seguente: cento

11. 29. Malavenda.

Seguono altri 237 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: duecentocinquantamila con la seguente: 80.012

11. 30. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempre che abbiano fino a: ottobre 1972, n. 641.

11. 31. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempre che abbiano fino a: ottobre 1972, n. 641.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 32. (ex 11. 27). Molgora, Ballaman.

Al comma 2, sopprimere le parole da: sempreché fino a: n. 641.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 33 (ex 11. 33). Conte, Leone.

Al comma 2, sopprimere le parole: sempreché abbiano presentato istanza di rimborso nei termini previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 34. (ex 11. 36). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 2, dopo le parole: sempre che abbiano presentato *aggiungere le seguenti:* o presentino entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 35. (ex 11. 13). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 2, sostituire le parole da: sempre che *fino a:* 26 ottobre 1972, n. 641 *con le parole:* su apposita istanza da presentare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 36. (ex 11. 17). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, dopo le parole: 26 ottobre 1972, n. 641 *aggiungere le seguenti:* ma con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 37. (ex 11. 26). Molgora.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le società possono chiedere che venga loro concesso, in alternativa al rimborso, un credito d'imposta, determinato con le stesse modalità descritte, da utilizzare nella dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 1998 e in quella successiva, con le modalità operative determinate con decreto del Ministero delle finanze da emanare in epoca anteriore alla presentazione delle suddette dichiarazioni.

11. 38. (ex 11. 10). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il rimborso di cui al precedente comma, può essere utilizzato direttamente sotto forma di crediti d'imposta da fare valere ai fini IRPEG-IRPEF ed IVA, in quattro rate annuali a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1998.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 39. (ex 11. 30). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci, Conte.

Al comma 3 sopprimere le parole da: vigente, *fino alla fine del comma.*

11. 44. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni n. 13, 14, 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 41. (ex 11. 9. e 11. 8). Apolloni, Ciapusci.

Al comma 3, sopprimere le parole: vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 42. (ex 11. 1., 11. 18. e 11. 24). Maz-zocchi, Pezzoli, Fei, Pampo.

Al comma 3, sopprimere le parole: vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

11. 45. (ex 11. 2). Stradella, Radice.

Al comma 3, sostituire le parole: di presentazione dell'istanza *con le seguenti:* di versamento di ogni singola annualità delle tasse di concessione.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 48 (ex 11. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, sostituire le parole: di presentazione dell'istanza *con le seguenti:* di versamento della tassa da rimborsare.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

11. 49. (ex 11. 31). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 3, sostituire: data di presentazione dell'istanza *con:* data del versamento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

11. 50. (ex 11. 5). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 3, sostituire le parole: alla data *fino al termine del comma con le seguenti:* alla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

11. 51. (ex 11. 34). Conte, Leone.

Sopprimere il comma 4.

11. 52. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: a suo tempo presentate.

11. 53. (ex 11. 20). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 4, sopprimere le parole: a suo tempo.

11. 54. (ex 11. 12). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 4 sopprimere le parole da: e controlla, *fino a:* delle stesse.

11. 55. Malavenda.

Al comma 4 sopprimere le parole da: a partire dal, *fino a:* di minore importo.

11. 56. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: dal secondo semestre *con le seguenti:* dalla prima settimana

11. 57. Malavenda.

Seguono altri 46 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 4, sostituire le parole: dal secondo semestre con le seguenti: dalla cinquantunesima settimana

11. 58. Malavenda.

Al comma 4 sopprimere le parole da: , che sono eseguite, fino a: di minore importo.

11. 59. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: e a partire da quelle di minore importo.

11. 60. (ex 11. 4). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Sopprimere il comma 5.

11. 61. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: con l'osservanza, fino a: successive modificazioni.

11. 62. Malavenda

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: comprese tra, fino a: e il 2001.

11. 63. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tali emissioni, fino alla fine del periodo.

11. 64. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tali emissioni fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, della legge finanziaria, sostituire le parole: lire 387.000 con le parole: lire 389.500.

11. 65. (ex 11. 22). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 330

11. 66. Malavenda.

Seguono altri 99 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

11. 67. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la cifra: 2.500, con la seguente: 2.000.

11. 68. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 2.500 miliardi con le seguenti: 3.000 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 69. (ex 11. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: che provvederà, fino alla fine del periodo.

11. 70. Malavenda.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: per il completamento, fino a: attività di rimborso.

11. 71. Malavenda

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

11. 72. Malavenda.

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole da: , in relazione, fino alla fine del comma.

11. 73. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

11. 74. Malavenda.

Al comma 6 sopprimere le parole da: con imputazione, fino a: Ministero delle finanze.

11. 75. Malavenda.

Al comma 6 sopprimere le parole da: ; tali vaglia, fino alla fine del comma.

11. 76. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: senza obbligo di avviso.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo di Forza Italia.

* **11. 77.** (ex 11. 35). Conte, Leone.

Al comma 6 sopprimere le parole: senza obbligo di avviso.

* **11. 78.** Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'A. C. 5266, alla Tabella A, alla voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare la seguente variazione:

1999: - 2.500.000;

2000: - 125.000;

2001: - 125.000.

di cui regolazione debitoria per il 1999: - 2.500.000.

11. 90. Governo.

Al comma 7 sopprimere le parole da: valutato in, fino a: dall'anno 2000,.

11. 79. Malavenda.

Al comma 7, sostituire la cifra: 2.500 con la seguente: 100

11. 80. Malavenda.

Seguono altri 44 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 7, sostituire la cifra: 2.500 con la seguente: 2.000.

11. 81. Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: 2.500 miliardi con le parole: 3.000 miliardi e le parole: 125 miliardi con le parole: 150 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

11. 82. (ex 11. 23). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7 sopprimere le parole da: ed in lire , fino a: dall'anno 2000.

11. 84. Malavenda.

Al comma 7, sostituire la parola: 125 con la seguente: 1

11. 85. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola

Al comma 7, sostituire la cifra: 125 con la seguente: 50

11. 86. Malavenda.

Al comma 7 sopprimere le parole da: al fini del, fino a: 1999-2001.

11. 87. Malavenda.

Al comma 7 sopprimere le parole da: , allo scopo, fino a: medesimo.

11. 88. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ri-

dotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica

(19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei

programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II »

di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538),
apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire com-

pensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 — sezione 7)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

(Rimborsi automatizzati).

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate le modalità per l'esecuzione dei rimborsi delle imposte, mediante procedura automatizzata.

2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l'erogazione dei rimborsi d'imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, sono istituite apposite contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate, alimentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base 4.1.2.2 « Restituzioni e rimborsi di imposte » (capitolo 3521) e 4.1.4.1 « Interessi di mora » (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministero delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi successivi.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi d'imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.

EMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. (ex 14. 2.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 sopprimere le parole: mediante procedura automatizzata.

14. 2. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

14. 3. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 100.000.

14. 4. (ex 14. 3.) Conte, Leone.

Al comma 2, sostituire la cifra: 20.000 con la seguente: 63

14. 5. Malavenda.

Seguono altri 2.288 emendamenti recanti modifiche di diverse entità alla medesima parola.

Al comma 2, sostituire le parole: 20.000 con la seguente: 19.152

14. 6. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole da: e quelli di importo fino a: fino a lire 20.000.

14. 7. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

14. 8. Malavenda.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Riduzione codici tributo e contributivi).

1. Con uno o più decreti del direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 1999, sono riepilogati e riordinati, nel senso di una drastica riduzione, i codici tributo e contributivi.

2. I nuovi codice tributo e contributivi sono contenuti in un limite massimo di cento.

14. 01. (ex 14. 0. 5) Frosio Roncalli, Molgora, Michielon.

(A.C. 5267 - sezione 8)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO V****ALTRE ENTRATE****ART. 15.***(Beni immobili statali).*

1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato, che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua gestione.

2. Si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione nelle società di cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere alienati ne curano l'esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale di tali società e quello delle società cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati.

5. È soppresso il termine di cui all'articolo 3, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per

la individuazione di beni e di diritti reali immobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui all'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzione di fondi istituiti con l'apporto dei beni predetti, di cui all'articolo 3, comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto, l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di beni immobili non più utilizzati dall'Amministrazione statale, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prezzo all'amministrazione statale, fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante dall'esecuzione del progetto. La revoca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni assunte con il terzo finanziatore.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.***Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2 del Gruppo
Forza Italia****15. 1.** (ex 15. 36.) Conte, Leone.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

Segue compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia

15. 2. (ex 15.38) Conte, Leone

Sopprimere il comma 1.

15. 3. Malavenda

Al comma 1, sopprimere le parole: di dimissione o.

15. 4. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: con il Ministro per i beni e le attività culturali.

15. 5. Malavenda

Al comma 1, dopo le parole: per i beni e le attività culturali *aggiungere le seguenti:* ad esclusione del patrimonio INAIL che, per istituzione, è riserva tecnica per gli assicurati.

15. 6. (ex 15. 5.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, sopprimere le parole: o vendere.

15. 8. Malavenda

Al comma 1, sopprimere le parole: a società per azioni, anche appositamente costituite.

* **15. 9.** Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: a società per azioni, anche appositamente costituite.

* **15. 10.** (ex 15. 24.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: a società per azioni *con le seguenti:* a società di capitali.

15. 11. (ex 15. 33.) Apolloni.

Al comma 1, dopo le parole: appositamente costituite *aggiungere le seguenti:* purché abbiano garanzie solide e siano sottoposte al controllo del Ministero del Tesoro che, di questo, relazionerà al Parlamento.

15. 12. (ex 15. 6.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 1, sopprimere le parole da: compendi *fino a:* su di essi.

15. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o diritti reali *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista

15. 14. (ex 15. 15.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole da: o diritti reali su di essi.

15. 15. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: anche se *fino a:* diversi dallo Stato.

15. 16. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: che non *fino alla fine del comma.*

15. 17. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

15. 18. Malavenda.

Al comma 2 sopprimere le parole da: oppure fino alla fine del comma.

* **15. 19.** (ex 15. 16.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere da: oppure fino alla fine del comma.

* **15. 20.** Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: un solo comune con le seguenti: un comune

15. 21. Malavenda.

Seguono altri 507 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, sostituire le parole: un solo comune con le seguenti: 509 comuni

15. 22. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorati del 50 per cento.

15. 23. Malavenda.

Seguono altri 151 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: maggiorati del 37 per cento.

15. 24. Malavenda.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte le seguenti parole “, ad un prezzo pari all'80 per cento del valore stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale. I beni immo-

bili così acquistati devono essere utilizzati per finalità sociali e non possono essere alienati prima di venti anni.

Conseguentemente al disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)” (C 5266) alla tabella A alla rubrica Ministero del Tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — 20 miliardi;

2000: — 80 miliardi;

2001: — 160 miliardi.

15. 25. (ex 15. 29.) Turroni, Scalia.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

15. 26. (ex 15. 17.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

* **15. 27.** (ex 15. 13.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Sopprimere il comma 3.

* **15. 28.** Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: Le società con le seguenti: I soggetti pubblici o privati.

15. 29. (ex 15. 21.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, sostituire la parola: conferiti con le seguenti: affidati in concessione.

15. 30 (ex 15. 32.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, sopprimere le parole: che non possono essere alienati.

15. 31. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole da: e corrispondono fino alla fine del comma.

15. 32. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: compenso annuo aggiungere le seguenti: in ragione del 99 per cento dei profitti ricavati.

15. 33. Malavenda.

Seguono altri 110 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, dopo le parole: compenso annuo aggiungere le seguenti: in ragione del 2 per cento dei profitti ricavati

15. 34. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: per la loro utilizzazione aggiungere le seguenti: sulla base dei valori correnti di mercato.

15. 35. (ex 15. 34.) Apolloni.

Al comma 3, aggiungere in fine le parole: , non inferiore al 5 per cento al reddito derivante da detti beni alla società di cui trattasi.

15. 36. (ex 15. 18.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 4.

* **15. 37.** (ex 15. 22.) Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 4.

* **15. 38.** Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: fermi restando i vincoli gravanti sui beni.

15. 39. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole da: possono appartenere fino alla fine del comma con le seguenti: devono appartenere ad amministrazioni pubbliche.

15. 40. (ex 15. 19.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 4, sopprimere le parole: e a soggetti privati.

15. 41. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 6 del Gruppo di Forza Italia.

* **15. 42.** (ex 15. 39.) Conte, Leone.

Sopprimere il comma 5.

* **15. 43.** Malavenda.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I termini di cui all'articolo 3 comma 88 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 prorogati dall'articolo 14 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e quello di cui all'articolo 3 comma 91 della legge n. 662 del 1996 sono prorogati al 31 dicembre 1999. Detto termine deve considerarsi perentorio.

15. 44 (ex 15. 37.) Conte, Leone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

15. 45 (ex 15. 20.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

15. 46. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o con contratto a privati o.

15. 48. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: o con contratto.

15. 47. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: privati aggiungere le seguenti: purché ritenuti soggetti validi e diano garanzie di utile utilizzo.

15. 49 (ex 15. 10.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: che promuovono fino a: relativo progetto.

15. 50. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: la ristrutturazione o la ricostruzione.

15. 51. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Amministrazione statale aggiungere le seguenti: e dagli enti locali.

15. 52 (ex 15. 9.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi soggetti e.

15. 53. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per il tempo di godimento dei beni.

15. 54. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: fissato tenendo conto fino alla fine del periodo.

15. 55. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: in accordo con il terzo finanziatore.

15. 56. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: da parte del concessionario fino a: contraente privato.

15. 57. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: o del contraente privato.

15. 58. Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modificazioni, e sono sospese le assegnazioni degli alloggi ricompresi nei piani di vendita di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, fatti salvi i diritti acquisiti dagli assegnatari aventi titolo al riscatto previsto dalle precedenti normative.

15. 59. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la

creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo.

15. 60 (ex 15. 35.) Guidi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di rendere effettivo l'accesso del risparmio popolare alla sicurezza ed alla stabilità della abitazione per ogni famiglia e per ogni persona, gli assegnatari aventi titolo possono accedere al riscatto graduale e sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo le modalità stabilite dalla presente legge:

a) Hanno titolo ad usufruire dei benefici della presente legge gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, i loro familiari conviventi e coloro che conducano i medesimi a titolo di locazione da oltre un quinquennio. In caso di riscatto da parte dei familiari e conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione da parte dell'assegnatario effettivo;

b) Coloro che volontariamente intendano accedere al riscatto graduale e sociale della abitazione interessata devono presentare domanda all'ente gestore il quale, entro trenta giorni è tenuto ad esaminare la richiesta ed a procedere entro i successivi novanta giorni alla istruttoria ed al perfezionamento della documentazione e del contratto;

c) Il corso definitivo di riscatto dell'alloggio è costituito dal valore sociale del medesimo, risultante dal costo di costruzione così come determinato dai decessi del Ministro dei lavori pubblici relativi ai rispettivi anni di costruzione unitamente

agli specifici capitolari di appalto, ove e se esistenti. Al valore così determinato si applica una riduzione dell'1.5 per cento per i canoni di locazione complessivamente intesi unitamente alle spese effettivamente sostenute per manutenzione ordinaria e per migliorie effettuate dall'assegnatario, documentabili anche con autocertificazioni e su specifica richiesta dello stesso, ovvero una riduzione pari al 50 per cento delle citate spese per interventi non effettuati dagli enti gestori ed a seguito di perizia tecnica concordata fra le parti;

d) Il riscatto graduale e sociale deve essere effettuato con le seguenti modalità:

1) versamento iniziale di una quota concordata tra le quali e su proposta del richiedente;

2) la quota rimanente deve essere versata attraverso le modalità più favorevoli al richiedente e su proposta dello stesso;

3) il contratto di riscatto graduale e sociale è stipulato contestualmente al versamento della quota iniziale stabilita alla lettera *d)* e senza accensione di mutuo ipotecario, mentre l'atto definitivo di trasferimento della proprietà è stipulato alla conclusione dei versamenti del costo complessivo dell'alloggio e senza aggravii per eventuali accessori indivisibili a questi collegati ed integrati sin dall'inizio;

e) I proventi del riscatto graduale e sociale degli alloggi e degli accessori indivisibili di cui alla presente legge, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare sia in locazione sia con un patto di futuro riscatto se richiesto dall'assegnatario avente titolo;

f) Gli alloggi riscattati ai sensi della presente legge rimangono nella disponibilità perpetua degli aventi titolo. Il diritto si estingue per rinuncia volontaria o per autonomo e libero trasferimento dello stesso all'ente gestore con modalità concordate tra le parti. Il medesimo alloggio può essere trasferito in godimento o in proprietà a familiari conviventi del soggetto titolare.

Il medesimo alloggio non può essere rivenduto a terzi. In caso di rilascio volontario dell'alloggio riscattato, per effettive e documentate necessità dell'assegnatario o degli aventi titolo, l'ente gestore ha l'obbligo alla sua riacquisizione ad un prezzo pari a quello corrisposto dal riscattatario, con le maggiorazioni corrispondenti alle migliori e alle manutenzioni effettuate ed al tasso di inflazione accertato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo compreso tra l'atto di riscatto e quello di rilascio. L'ente gestore, o l'ente da esso derivato, assegna l'alloggio medesimo agli aventi diritto all'assegnazione o al riscatto.

2) Tutti gli assegnatari possono accedere a mutui agevolati ed a fondo perduto e senza accensione di ipoteca sull'alloggio da riscattare, ovvero, in ogni caso, alle stesse condizioni fissate per i soci delle cooperative a proprietà indivisa o con eventuali condizioni di maggior favore direttamente dalla sezione ex-GESCAL della Cassa depositi e prestiti.

h) Sono abrogati i commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, per quanto in contrasto con la presente legge.

15. 61. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni sospendono le alienazioni degli alloggi ricompresi nei piani di vendita di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, fatte salve quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli aventi diritto abbiano già presentato la domanda di alienazione e di riscatto.

15. 62. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

15. 64. Malavenda.

Al comma 7, sopprimere le parole da: su proposta del fino a: programmazione economica.

15. 66. Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: del Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti con le seguenti: e dei Ministri competenti previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari.

15. 65 (ex 15. 11.) Polizzi, Pampo, Colucci.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo.

* **15. 68** (ex 15. 4.) Ascierio, Alboni, Mitolo, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Sospiri.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al presente articolo.

* **15. 72.** (ex 15. 3.) Aleffi, Lavagnini, Giannattasio.

Sopprimere il comma 8.

** **15. 69.** Bono.

Sopprimere il comma 8.

** **15. 70.** Malavenda.

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì trasferite a titolo gratuito ai comuni nel cui territorio sono situate, anche se appartenenti a regioni a statuto ordinario, le saline, o parti di esse, di proprietà dello Stato, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più utilizzate a fini produttivi.

15. 71. Leone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il comma 24 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, è soppresso.

15. 73. (ex 15. 40 - già 35.7. e 35. 8.)
Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Alla rubrica, premettere le parole: Sventata dei

15. 74. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: - 500;
2000: - 500;
2001: - 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: - 50;
2000: - 50;
2001: - 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: - 100;
2000: - 100;
2001: - 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme,

il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni supe-

riori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 9)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Servizi pubblici e servizi a rete).

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.

2. I titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per

l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, versano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo della società dell'informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi innovativi. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento e per il 2002 nella misura del 2 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.

5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attra-

verso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 2 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

16. 1. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni dal n. 1 al n. 6 del Gruppo Forza Italia.

16. 2. (ex 16. 2). Stradella, Radice.

Al comma 1, sopprimere le parole: aumentata di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione per gli anni medesimi.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 3. (ex 16. 22). Pampo, Pezzoli, Fei, Armani, Bono.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

16. 4. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

16. 5. (ex 16. 16). Apolloni, Ciapusi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: aumentata di una percentuale fino alla fine del comma.

Seguono le compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

16. 6. (ex 16. 1). Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2.

16. 7. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole da: i titolari di concessioni *fino a:* a cui il fatturato si riferisce *con le seguenti:* Al fine di favorire la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni per l'utilizzo delle frequenze radioelettriche, considerate risorse scarse ai sensi della direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, i titolari di concessione per servizi di telecomunicazioni per conto di

terzi, compresi gli operatori del servizio mobile e personale corrispondono per gli anni 1999, 2000 e 2001, un contributo annuo determinato in misura pari al 4 per cento di tutti i proventi lordi connessi all'espletamento dei servizi di telecomunicazioni forniti a terzi e che formano oggetto di attività dei predetti titolari di concessione: si intendono operatori per conto di terzi coloro che svolgono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 4.

Al comma 5, sostituire le parole: uso privato *con le seguenti:* uso proprio.

Al comma 5, dopo le parole: dell'autorizzazione generale e della dichiarazione *aggiungere le seguenti:* Si intendono per servizi ad uso proprio quelli che non costituiscono servizio pubblico di telecomunicazioni.

Sostituire i commi 6 e 7 con i seguenti:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso proprio sono determinati sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, e dei criteri tecnici ed economici di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 18 dicembre 1996 relativi ai servizi di telecomunicazione ad uso privato; essi sono inoltre modulati da parametri correlati al grado d'impegno della risorsa frequenza radioelettrica.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

Al comma 8, sostituire le parole: ad uso privato *con le seguenti:* ad uso proprio *e le parole:* ad uso pubblico *con le seguenti:* per conto di terzi.

16. 8. (ex 16. 14). Lucidi.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di servizi di telecomunicazioni.

16. 9. Albanese, Merlo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16. 10. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: per il 1999 fino a: del 2 per cento con le seguenti: nella misura del 6 per cento dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2002.

16. 11. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 1999 con la seguente: 2000.

16. 12. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 20.

16. 385. Malavenda.

Seguono altri 14 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 3 con la seguente: 4.

**** 16. 399.** Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

16. 15. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 11.

16. 16. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 10.

16. 17. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,7 con la seguente: 5,5.

16. 18. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2004.

16. 19. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 15.

16. 20. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 12.

16. 21. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 7,7.

16. 22. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2,5 con la seguente: 6,1.

16. 23. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2002 con la seguente: 2006.

16. 24. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 25.

16. 25. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 15.

16. 26. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: 2 con la seguente: 11,8.

16. 27. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente con le seguenti: calcolata sul fatturato relativo ai predetti servizi dell'anno precedente.

16. 28. Albanese, Merlo.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al netto di quanto corrisposto ad altri operatori per altri servizi o prestazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 29. (ex 16.21) Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Per ricavi lordi si intende l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti dalle società nell'esercizio dei servizi in concessione o autorizzati, detratto quanto, in relazione allo svolgimento degli stessi servizi, risulta corrisposto ad altro concessionario o soggetto autorizzato all'esercizio di rete telefonica pubblica, il quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 30. (ex 16. 18). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

16. 31. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: due settimane.

16. 32. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, con la seguente: 15.

16. 33. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, con la seguente: 18.

16. 34. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: tre settimane.

16. 35. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 30 giorni, con le seguenti: cinque settimane.

16. 36. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: 30, con la seguente: 25.

16. 37. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

16. 38. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 18 gennaio.

16. 39. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: primo bimestre.

16. 40. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 15 luglio.

16. 41. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 1° ottobre.

16. 42. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: 15 dicembre, con le seguenti: 11 novembre.

16. 43. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 77.

16. 44. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 74,11.

16. 45. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70, con la seguente: 71,5.

16. 46. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2002.

16. 47. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2000, con la seguente: 2001.

16. 48. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 91.

16. 49. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: all'85, con le seguenti: al 90,3.

16. 50. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2003.

16. 51. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 99.

16. 52. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 95 con la seguente: 97.

16. 53. Malavenda.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: per il 1999 al 70 per cento fino a: dovuto per l'anno precedente con le seguenti: pari al 95 per cento di quello dell'anno precedente.

16. 54. Bonato, De Cesaris, Giordano.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

16. 55. Malavenda.

Seguono altri 185 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,1.

16. 240. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il quinto periodo.

16. 241. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 21,1 per cento.

16. 242. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 20,67 per cento.

16. 243. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: fatturato 1998 aggiungere le seguenti: maggiorato del 15 per cento.

16. 244. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

16. 245. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002 non vengono applicati i contributi previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.

16. 247. Albanese, Merlo.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

16. 248. (ex 16. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

16. 249. (ex 16. 20). Bosco, Chincarini, Giancarlo Giorgetti..

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2004.

16. 250. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2003.

16. 251. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2002.

16. 252. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° aprile 2001.

16. 253. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2001.

16. 254. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° marzo 2000.

16. 255. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1° gennaio 1999, con le seguenti: 1° gennaio 2000.

16. 256. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 257.** (ex 16. 8.). Bonato, Lenti.

Sopprimere il comma 4.

* **16. 258.** (ex 16. 8.). Bicocchi.

Al comma 5, dopo la parola: regolamento, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* **16. 259.** (ex 16. 5.). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 5, sostituire la parola: novanta, con la seguente: dieci.

16. 260. Malavenda.

Seguono altri 68 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 5, sostituire la parola: novanta, con la seguente: ottanta.

16. 328. Malavenda.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono fissati in proporzione alla copertura territoriale della società o del consorzio di appartenenza della rete. L'importo non potrà comunque essere inferiore a quello dovuto per il 1998 aumentato di una percentuale pari al tasso programmato d'inflazione.

16. 329. (ex 16. 9.) Bonato, Lenti.

Al comma 6, dopo le parole: comunicazioni sono fissati, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

* **16. 330.** (ex 16. 6.). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 6, sopprimere le parole da: in misura fino a: per il 1998.

16. 331. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere la parola: programmato.

16. 332. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: di inflazione, aggiungere le seguenti: maggiorato dello 0,50 per cento.

16. 333. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 6, dopo le parole: di inflazione, aggiungere le seguenti: maggiorato dello 0,1 per cento.

16. 381. Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

16. 382. Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: dei commi 2 con le seguenti: dei commi 5.

Conseguentemente dopo le parole: sono regolate aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 2.

16. 402. Governo.

Al comma 8, sopprimere le parole da: quelli per l'attività ad uso pubblico, fino alla fine del comma.

16. 383. Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

9. Viene esteso in contributo dovuto dalla concessionaria pubblica per l'uso delle frequenze di irradiazione del segnale, ai concessionari televisivi nazionali privati che occupano lo spettro di frequenze utile alla copertura nazionale prevista dalla legge.

16. 384. (ex 16. 10.) Bonato, Lenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. L'onere dei servizi di telecomunicazioni derivante dall'applicazione delle disposizioni introdotte, ovvero modificate dalla legge 7 gennaio 1998, n. 11, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, è posto a carico del servizio universale di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.

16. 400. Governo.

Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito d'impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi d'imposta successivi.

2. Per il periodo d'imposta 2000 la misura della deduzione forfettaria viene ridotta di un terzo.

Conseguentemente, nell'A.C. 5266-A, apportare le seguenti variazioni:

Tabella A — Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: —
2000: —
2001: — 30.000 milioni.

Tabella B — Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 80.000 milioni;
2000: — 50.000 milioni;
2001: —

16. 01. Governo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;
2000: — 500;
2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;
2000: — 100;
2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:	<i>All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:</i>
1999: — 100;	Presidenza del Consiglio dei ministri:
2000: — 100;	1999: — 100;
2001: — 100.	2000: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2001: — 100.
1999: — 100;	Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:
2000: — 100;	1999: — 500;
2001: — 100.	2000: — 300;
Ministero per le politiche agricole:	2001: — 200.
1999: — 100;	Ministero per le politiche agricole:
2000: — 100;	1999: — 200;
2001: — 100.	2000: — 200;
Ministero dell'ambiente:	2001: — 200.
1999: — 50;	Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2000: — 50;	1999: — 300;
2001: — 50.	2000: — 200;
Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:	2001: — 100.
1999: — 100;	Totale:
2000: — 100;	1999: — 1.100;
2001: — 100.	2000: — 800;
Totale:	2001: — 600.
1999: — 1.250;	
2000: — 1.250;	
2001: — 1.250.	
Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.	Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.
<i>All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.</i>	<i>All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.</i>
Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.	Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la

fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed

assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte

unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: «, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi isti-

tuzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio

zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 4.550 miliardi;
- 2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

- 1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività

culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 6 miliardi;
- 2000: — 6 miliardi;
- 2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

- 1999: — 68 miliardi;
- 2000: — 68 miliardi;
- 2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi

4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive mo-

dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 — sezione 10)ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONETITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESACAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PERSONALE

ART. 17.

(Assunzioni di personale).

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle relative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati

nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. »;

c) il comma 18 è sostituito dal seguente:

« 18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione lavoro, ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale percentuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è verificata al termine dell'anno 1999 con riferimento al totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999 ».

2. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal comma 23, secondo periodo, dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad assumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato. Al relativo onere si provvede con quota parte delle entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

1. Entro il 30 aprile del 1999 ogni singolo dicastero dovrà stabilire i carichi di lavoro e, sulla scorta dei questi, rideterminare le proprie piante organiche. Il personale in esubero sarà collocato in mobilità e, come tutto il personale transitato in altri ruoli sin dal 1990 per effetto della mobilità, avrà lo sviluppo della carriera secondo l'andamento del ruolo originario, acquisendo, inoltre, il diritto alla pensione secondo le norme originarie del rapporto di lavoro prima della mobilità o, comunque, godendo del diritto di scelta del miglior favore.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale.

17. 1 (ex 17. 1). Polizzi, Pampo, Colucci.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni da n. 1 a n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

* **17. 2** (ex 17. 13). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

* **17. 3.** Malavenda.

Al comma 1, sostituire il capoverso lettera a), con la seguente:

a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: "Alla data del 30 giugno 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento e in misura non inferiore al 3 per cento entro

il 31 dicembre 1999, rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata un'ulteriore riduzione non inferiore al 2 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997".

17. 4 (ex 17. 30). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le parole: 30 giugno 1999.

17. 6 (ex 17. 33). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: una riduzione complessiva con le parole: un aumento complessivo.

17. 5. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole personale in servizio aggiungere le seguenti , con esclusione delle Forze di Polizia,.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

* **17. 7** (ex 17. 6). Aleffi, Lavagnini, Giannattasio.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, dopo le parole personale in servizio aggiungere le seguenti , con esclusione delle Forze di Polizia,.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **17. 8** (ex 17. 7). Ascierio, Alboni, Mitolo, Cola, Gasparri, Antonio Rizzo, Sospiri.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sopprimere le parole da: in misura non inferiore all'1,5 sino a: 31 dicembre 1997.

17. 9. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 1,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2 per cento.

17. 10 (ex 17. 32). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: all'1,5 per cento con le seguenti: 0,00001 per mille.

17. 11. Malavenda.

Seguono altri 162 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima percentuale.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: all'1,5 per cento con le seguenti: 0,05 per mille.

17. 12. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 31 dicembre 2011.

17. 15. Malavenda.

Seguono altri 250 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alle medesime parole.

Al comma 1, capoverso lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 1° luglio 1985.

17. 16. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2050.

17. 17. Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2002.

17. 18. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: un'ulteriore riduzione con le parole: un ulteriore aumento.

17. 19. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,000001 per mille.

17. 20. Malavenda.

Seguono altri 246 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima percentuale.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 0,05 per cento.

17. 21. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le parole: 1° agosto 1979.

17. 22. Malavenda.

Seguono altri 10 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 1, capoverso lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le parole: 1° marzo 1986.

17. 23. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi comprese fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

* **17. 27** (ex 17. 31). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: ivi comprese fino alla fine del periodo.

* **17. 28.** Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dallo stesso anno, entro il 31 gennaio con le seguenti: dal 1° gennaio 2013.

17. 24. Malavenda.

Seguono altri 10 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: dallo stesso anno, entro il 31 gennaio con le seguenti: dal 1° gennaio 2000.

17. 25. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: entro il 31 gennaio.

17. 26. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: anche differenziati.

17. 30. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: , allo scopo di tener conto sino alla fine del periodo.

17. 29. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), comma 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto della parità normativa e contrattuale.

17. 31. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il capoverso lettera c).

17. 32. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, sopprimere il primo periodo.

17. 33. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 0,00099 per cento.

17. 34. Malavenda.

Seguono altri 225 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima percentuale.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 0,025 per cento.

17. 35. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 35 per cento.

17. 36 (ex 17. 9). Frattini.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, primo periodo, sopprimere le parole da: con prestazione lavorativa fino a: di formazione lavoro.

17. 37. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: negli anni 1998 e 1999 con le seguenti: al 1° giugno 1979.

17. 38. Malavenda.

Seguono altri 308 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, capoverso lettera c), comma 18, secondo periodo, sostituire le parole: negli anni 1998 e 1999 con le seguenti: al 1° ottobre 1985.

17. 39. Malavenda.

Al comma 1, dopo il capoverso lettera c), aggiungere il seguente:

c-bis) il comma 39 è sostituito dal seguente:

“Le disposizioni vigenti in materia di rapporto a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo”.

17. 40 (ex 17. 41). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) Nel comma 3 inserire in fine il seguente periodo: « Fino al 31 dicembre 2001, in relazione all’attuazione dell’articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale ».

Conseguentemente è abrogato l’articolo 4 regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127.

17. 41. (Nuova formulazione) Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 7 dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

“7. Per le Amministrazioni di cui all’articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2 e 4, unitamente all’intera quota di almeno il due per cento indicata al comma 5, desinata all’incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato, sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del “comparto Ministeri”, ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all’articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334”.

17. 42 (ex 17. 34). Ascierio, Bono.

Sopprimere il comma 2.

- * **17. 43** (ex 17. 36). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 2.

- * **17. 44.** Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la copertura dei posti disponibili nel Ssn le graduatorie dei concorsi pubblici pubblicate successivamente al 31 dicembre 1993 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999.

- 17. 45** (ex 17. 45). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

- 17. 46** (ex 17. 38). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Ministro per i beni culturali e ambientali è autorizzato ad utilizzare mille unità di personale, da selezionare nell'ambito dei lavoratori impegnati nei progetti dei lavori socialmente utili o per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile a due. Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura pomeridiana, serale e festiva di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato.

- 17. 47** (ex 17. 37). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

I ministeri con carenza di personale evidenzieranno la disponibilità e le sedi per le operazioni di mobilità relative al personale considerato eventualmente in soprannumero e, ove vi rimanesse ulteriore carenza, saranno autorizzati ad assumere sino al numero di fabbisogno programmato personale a tempo determinato con prestazioni di lavoro a tempo parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superiori alla settima, per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile a due.

- 17. 48** (ex 17. 2). Polizzi, Pampo, Colucci.

Al comma 3, primo periodo sopprimere le parole: per i beni e le attività culturali.

- 17. 49.** Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: mille con la seguente: tredicimila.

- 17. 50.** Malavenda.

Seguono altri 4880 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: mille con la seguente: milleuno.

- 17. 51.** Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tempo determinato aggiungere le seguenti: equamente distribuite su tutto il territorio nazionale.

- 17. 52** (ex 17. 5). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: con prestazioni di lavoro a tempo parziale.

- 17. 53.** Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due.

17. 54. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a 59 anni.

17. 55. Malavenda.

Seguono altri 47 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a 10 anni.

17. 56. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , residente da almeno cinque anni nella provincia nella quale esegue la prestazione di lavoro.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1.

17. 57 (ex 17. 17). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'autorizzazione alla proroga è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'indicazione dei motivi del prolungamento delle esigenze sperimentali di ampliamento dell'orario di apertura; nel provvedimento è altresì stabilita l'espressa esclusione di ulteriori proroghe o rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato.

17. 58 (ex 17. 8). Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Il personale è destinato alla realizzazione di un progetto sperimentale di apertura con le parole: Il personale è destinato a garantire l'apertura.

17. 59 (ex 17. 20). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di antichità dello Stato aggiungere le seguenti: situati in tutto il territorio nazionale. Il Ministero provvede ad inviare alle competenti Commissioni parlamentari, non appena individuati i soggetti beneficiari ed il numero di personale ad essi assegnato, la relazione elencante i soggetti che sono interessati dal provvedimento ed il personale loro assegnato.

17. 61 (ex 17. 21). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di antichità dello Stato aggiungere le seguenti: biblioteche ed archivi.

17. 60 (ex 17. 46). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Deve, comunque, essere assicurato un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture prescelte.

17. 62 (ex 17. 18). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 12 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

"12. Per la copertura dei posti disponibili nel Servizio sanitario nazionale le graduatorie dei concorsi pubblici appro-

vate successivamente al 31 dicembre 1992 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999”.

17. 63 (ex 17. 26). Scozzari, Piscitello, Danieli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista telefonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private.

17. 64 (ex 17. 40). Martinat, Bono, Armani.

Sostituire la rubrica con la seguente: (Variazioni di personale).

17. 65. Malavenda.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al comma 1 dell'articolo 1 del Dpr n. 602 del 1970, i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti sulle retribuzioni effettive, definite in misura non inferiore ai minimi contrattualmente previsti.

Seguono le compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

17. 01 (ex 17. 0. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si inten-

dono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dal-

l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera b), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 – sezione 11)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Riduzioni degli stanziamenti per straordinari).

1. Per il triennio 1999-2001 gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 10 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministra-

zione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, al personale della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dei dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

Seguono le compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

- * **18. 1.** (ex 18. 3) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.

Seguono le compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

- * **18. 2.** Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Folini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimerlo.

- * **18. 3.** Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 10,99 per cento.

18. 4. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti parole: 10,1 per cento.

18. 103. Malavenda.

Al comma 1, sostituire la parola: esclusione, con la seguente: inclusione.

18. 104. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

18. 105 (ex 18. 1.) Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole da: al personale fino a: Presidenza del Consiglio dei ministri.

18. 106. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

18. 107. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: istituzionali a turno fino a: traduzione dei medesimi.

18. 108. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:

1999: — 1.490.000;

2000: — 4.897.000;

2001: — 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.COMPENSAZIONI DEL GRUPPO
MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-

legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e

nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500.000;

2000: — 500.000;

2001: — 500.000.

Ministero del tesoro

1999: — 1.000.000;

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione sino alla fine del comma con le seguenti: con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 12)

**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 19.

(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale

dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di Polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo

1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge 5266, nella Tabella A, il fondo relativo alla voce Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotto:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 250 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

19. 1 (ex 19. 14). Palumbo, Russo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono le compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

19. 2 (ex 19. 7). Fontan, Stucchi.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° aprile 2005.

19. 3. Malavenda.

Seguono una serie di 9 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 1998 con le seguenti: 1° marzo 1998.

19. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: dei docenti e dei ricercatori universitari.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge 5266, nella Tabella A, il fondo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri è così ridotto:

1999: — 150 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 80 miliardi.

19. 14 (ex 19. 13). Palumbo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: dei colonnelli fino a: della carriera diplomatica.

19. 15. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ivi compresa d'indennità fino alla fine del comma.

19. 16. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

19. 17 (ex 19. 12). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 2.

19. 18. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 1° novembre.

19. 19. Malavenda.

Segue una serie di 5 emendamenti contenenti variazioni a scalare.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 1° maggio.

19. 25. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio fino a: programmazione economica.

19. 26. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: entro il mese di marzo.

19. 27. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: salvo successivo conguaglio.

19. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

19. 29. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ferme restando fino alla fine del comma.

19. 30. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

19. 31. Malavenda.

Al comma 5, dopo le parole: per l'anno 1998 aggiungere le seguenti: e fino alla definizione di una apposita disciplina contrattuale.

19. 32 (ex 19. 1). Frattini.

Al comma 5, sopprimere le parole: o comunque di funzioni di analogo livello.

19. 33. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

*** 19. 34.** Bono.

Sopprimere il comma 6.

*** 19. 35.** Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

19. 36. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: 37 con la seguente: 36,7.

19. 37. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: 37 con la seguente: 36,8.

19. 38. Malavenda.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: 37 con la seguente: 36,9.

19. 39. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quer. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle

società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di

interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre

1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle

prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo —

capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 900 miliardi;

2000: — 900 miliardi;

2001: — 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 200 miliardi;

2000: — 200 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 191 miliardi;

2000: — 196 miliardi;

2001: — 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 125 miliardi;

2000: — 125 miliardi;

2001: — 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi econo-

mici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote

aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare — capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei — cap. 8630), apportare le seguenti variazioni:

1999: — 68 miliardi;

2000: — 68 miliardi;

2001: — 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 100 miliardi;

2000: — 100 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: — 400 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).